CLXXXIX.

TORNATA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato De Blasio Vincenzo propone che il disegno di legge modificato dal Senato, riguardante il comune di Molochio, sia trasmesso alla Commissione che lo esaminò altra volta. = Prima lettura del disegno di legge per convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, relativo a tasse sugli spiriti. = Sono annunciate due domande di interpellanza, l'una del deputato Plebano, l'altra del deputato De Rolland ed altri. = Seguito della discussione del disegno di legge relativo al Monte delle pensioni per i maestri elementari — Parlano i deputati Merzario, Bonardi, Sonnino, Costa Andrea, Giolitti, Cavalieri, Bonghi, il relatore deputato Carmine ed il ministro della pubblica istruzione — Sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Collegio asiatico di Napoli — Discorsi dei deputati Vastarini-Cresi, Plastino, Franchetti, Cavalletto, Napodano, Bonghi, e del ministro della pubblica istruzione. = Il ministro dei lavori pubblici presenta un disegno di legge per la convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, riguardante la concessione di ferrovie pubbliche per decreto reale.*

La seduta comincia alle ore 2.10 pomeridiane.

De Seta, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4380. La Camera di commercio di Brescia si associa alla petizione della Camera di commercio di Genova n. 4364 per chiedere che il prezzo dei viaggi ferroviari sia ridotto indistintamente ed ugualmente per tutti i viaggiatori.

4381. La Giunta municipale di Torino, avuta cognizione della petizione n. 4376 del Consiglio dell'ordine degli avvocati in quella città, fa voti che le osservazioni ivi fatte siano prese in considerazione dalla Camera.

Congedi.

Presidente. Per motivi di famiglia, l'onorevole Toscano chiede un congedo di un mese.

(*È accordato*).

Disegno di legge modificato dal Senato.

Presidente. L'onorevole Vincenzo De Blasio ha facoltà di parlare.

De Blasio V. Il Senato del regno ha approvato con modificazioni il disegno di legge già votato dalla Camera, per l'aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena.

La sola modificazione fatta a questo disegno di legge, riguarda la data, che nel disegno di

legge approvato dalla Camera, era stabilita per il 1° ottobre, ed in quello approvato dal Senato per il 1° marzo 1889.

Quindi io domando all'onorevole presidente che voglia far trasmettere questo disegno di legge alla Commissione che lo esaminò l'altra volta.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, la proposta dell'onorevole Vincenzo De Blasio s'intenderà approvata.

(*È approvata*).

Prima lettura del disegno di legge per convalidazione di un decreto reale riflettente tasse sugli spiriti.

Presidente. L'ordine del giorno reca la prima lettura del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti nelle fabbriche di seconda categoria.

Do lettura del disegno di legge (Vedi *Stampato* n. 189).

La prima lettura, secondo il nuovo regolamento, corrisponde alla discussione generale.

La discussione è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e interrogo la Camera se intenda di passare alla seconda lettura.

Coloro che sono d'avviso che si debba passare alla seconda lettura di questo disegno di legge si compiacciano di alzarsi.

(*La Camera delibera di passare alla seconda lettura*).

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici perchè nominino la Commissione. Poi si stabilirà il giorno della seconda lettura.

Annunzio di interpellanze.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, gli deggio partecipare la seguente domanda d'interpellanza affinchè la voglia pure comunicare all'onorevole suo collega il ministro dell'interno.

Essa è la seguente:

" Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri della finanza e dell'interno intorno alla spesa pel nuovo palazzo del Parlamento.

" A. Plebano. "

Magliani, *ministro delle finanze.* Riferirò questa interpellanza al mio onorevole collega il ministro dell'interno, il quale dirà se e quando intenda di rispondere.

Presidente. All'onorevole ministro delle finanze comunico anche la seguente domanda d'interpellanza già presentata da più giorni alla Presidenza:

" I sottoscritti desiderano interpellare l'onorevole signor ministro delle finanze intorno alla irregolare applicazione nella provincia di Torino, e segnatamente nei circondari di Ivrea e di Aosta, della legge sulla distillazione degli spiriti.

" De Rolland, Compans, Chiala, Vigna, Chiesa. "

Prego l'onorevole ministro di dire se e quando questa interpellanza debba essere svolta.

Magliani, *ministro delle finanze.* Potrebbe svolgersi martedì prossimo in principio di seduta.

Presidente. L'onorevole De Rolland consente?

De Rolland. Consento.

Seguito della discussione del disegno di legge concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª) concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 23, Disposizioni transitorie.

La Commissione propone la soppressione di quest'articolo.

Carmine, *relatore.* Dopo l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Sonnino, il presente articolo 23 non ha più ragione; quindi la Commissione propone che sia soppresso.

Presidente. Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, acconsente?

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Acconsento.

Presidente. Allora l'articolo 23 s'intende soppresso.

" Art. 24. Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avevano una età superiore ai 30 anni e inferiore ai 55, che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato e che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte un contributo annuo di tre centesimi, per i primi dieci anni, e di due

centesimi, per gli anni successivi, dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato quando siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni. „

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare su questo articolo 24.

Carmine, *relatore*. La Commissione aveva già proposto di cancellare le parole " ed inferiore ai 55 „ dopochè era venuta nell'intendimento che fosse concesso il diritto alla pensione anche ai maestri che avevano un'età superiore ai 55 anni alla data del 1° gennaio 1879. Ora poi, sempre in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Sonnino all'articolo terzo, occorre cambiare l'ultima parte dell'articolo ed alle parole " Quando corrispondano al Monte, ecc. „ sostituire le seguenti " Quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato o siano stati iscritti effettivamente al Monte per la durata complessiva non minore di dieci anni. „

Presidente. L'onorevole Sonnino pure a questo articolo propone...

Carmine, *relatore*. Come aveva proposto prima ancora la Commissione...

Presidente. La Commissione adunque fa a questo articolo la seguente proposta:

" Dopo le parole: *una età superiore a 30 anni* sopprimere le parole: *e inferiore ai 55.* „ Ed inoltre modifica l'ultima parte nel modo esposto dall'onorevole relatore e cioè: " quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati iscritti effettivamente al Monte per la durata complessiva non minore di dieci anni. „

Onorevole ministro, consente in questa modificazione?

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento.

Presidente. Se non sorgono altre obiezioni metto a partito l'articolo 24 così emendato.

(*È approvato*).

Passeremo all'articolo 25. " Il contributo annuo di che all'articolo 3 per le scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, quando per leggi o per regolamenti propri non sia altrimenti provveduto per assicurare la pensione, è stabilito nella misura di centesimi cinque pel decennio consecutivo al primo gennaio 1879 e di centesimi tre pel decennio consecutivo al 1° gennaio 1889. „

Carmine, *relatore*. La Commissione propone la soppressione di questo articolo per le stesse ragioni per cui propose la soppressione dell'articolo 23.

Presidente. Allora se l'onorevole ministro consente...

Boselli, *ministro dell' istruzione pubblica*. Consento.

Presidente. ... L'articolo 25 è soppresso.

Art. 26. La Commissione a quest'articolo 26 propone una nuova redazione che è la seguente:

" Gli insegnanti contemplati nell'articolo 24 che avessero cessato o cessassero dall'insegnamento prima del 1° gennaio 1889 con 25 o più anni di servizio e che si trovassero nelle condizioni indicate nell'articolo 1° della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili, avranno diritto alla liquidazione della pensione, tenuto conto del disposto del secondo capoverso dell'articolo 35. „

A quest'articolo avendo consentito l'onorevole ministro della pubblica istruzione, lo pongo a partito.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

" Art. 27. Gli insegnanti negli Asili infantili soggetti al Monte che al 1° gennaio 1889 avranno un'età inferiore ai 30 anni e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1889 dovranno corrispondere al Monte delle pensioni e fino a tutto l'anno 1898 il tre per cento degli stipendi effettivi loro spettanti, tenuto calcolo degli assegni in natura. „

Carmine, *relatore*. Sempre per la stessa ragione la Commissione propone la soppressione di questo articolo.

Presidente. L'onorevole ministro accetta la soppressione?

Boselli, *ministro dell' istruzione pubblica*. Dichiaro che sono pienamente d'accordo con le proposte della Commissione.

Presidente. Sta bene. Questo articolo è soppresso.

" Art. 28. Acquisteranno diritto alla pensione gli insegnanti negli Asili infantili soggetti al Monte che al 1° gennaio 1889 avranno un'età superiore ai 30 anni e inferiore ai 55, e che a quel tempo si troveranno in ufficio, corrispondendo al Monte un contributo annuo di tre centesimi, per

i primi 10 anni, e di due centesimi, per gli anni successivi, dei loro stipendi calcolati come all'articolo precedente quando siano stati inscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di 10 anni. „

Carmine, *relatore*. Anche a questo articolo occorre fare una variazione:

L'articolo 28 deve suonare così:

" Acquisteranno diritto alla pensione gli insegnanti degli Asili infantili soggetti al Monte che al primo gennaio avranno una età superiore ai 30 anni e che a quel tempo si troveranno in ufficio, corrispondendo al Monte il contributo calcolato nell'articolo 6 e quando sieno stati inscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di 10 anni. „

Presidente. Non essendovi proposte contrarie, pongo a partito il nuovo articolo 28 proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

" Art. 29. Il contributo annuo a carico degli Asili, di che all'articolo 6 è stabilito dal 1° gennaio 1889 pel consecutivo decennio nella misura di centesimi cinque. „

Carmine, *relatore*. Anche di questo articolo la Commissione chiede la soppressione per le ragioni già addotte.

Presidente. Non sorgendo opposizioni, si intenderà che questo articolo cessa di far parte del disegno di legge.

" Art. 30. Agli insegnanti contemplati nell'articolo 28 che cessassero dal servizio prima del 1° gennaio 1899 saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 26.

(*È approvato*).

" Art. 31. Gli insegnanti negli Asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte stesso a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si sia verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando, entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli Asili cui appartengono paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi. „

(*È approvato*).

" Art. 32. Gli insegnanti negli Asili non contribuenti al Monte che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 28 e 31 saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi, quando paghino, oltre al contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'Asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte. „

Carmine, *relatore*. La Commissione a questo articolo propone che dopo le parole *insegnanti negli Asili*, si dica *costituiti in corpo morale*.

Presidente. Non sorgendo alcuna opposizione si intenderà approvato l'articolo 32 con la modificazione proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

" Art. 33. Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca della attuazione della legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità ecclesiastiche competenti. „

(*È approvato*).

" Art. 34. L'inscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: *Sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari*, stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, numero 4646 (serie 2ª) per 10 anni a partire dal 1° gennaio 1879 sarà continuata per altri 10 anni a partire dal 1° gennaio 1889. „

(*È approvato*).

" Art. 35. Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari, e col 1° gennaio 1899 per gli insegnanti negli Asili. „

La Commissione propone di aggiungere il seguente secondo capoverso:

" Nessuna assegnazione di pensioni o di indennità potrà essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni. „

Pongo a partito l'articolo 35 insieme con questa aggiunta.

(*È approvato*).

" Art. 36. Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato e quelle degli insegnanti negli Asili infantili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 o si tro-

veranno in ufficio al 1° gennaio 1889, saranno liquidate:

a) per quelli che alle epoche sopra indicate avevano od avranno una età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 30 ma inferiore ai 40, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 40, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un terzo.

" Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 14, agli insegnanti contemplati nei capoversi *b*) e *c*) del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto e di un terzo.

" Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli Asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879, e che approfittassero della facoltà loro concessa dall'articolo 31, saranno liquidate con le norme fissate per la liquidazione delle pensioni e delle indennità degli insegnanti nelle scuole elementari. „

A quest'articolo 36 la Commissione propone il seguente emendamento:

Nel capoverso *c*) dopo le parole: *una età superiore agli anni 40*, aggiungere le parole: " *e inferiore ai 55.* „

Dopo il capoverso *c*) aggiungere il seguente:

" *d*) Per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 55 sulla base della tabella *A* con la diminuzione della metà. „

Nel penultimo capoverso, alle parole: *nei capoversi* b) *e* c), sostituire le parole: *nei capoversi* b) c) e d). „

Va bene, onorevole relatore?

Carmine, *relatore.* E alle parole: *di un sesto e di un terzo* „ sostituire le altre " *di un sesto, di un terzo e della metà.* „

Presidente. Mi pare che sarebbe stato molto meglio formulare nuovamente tutto l'articolo.

L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

Merzario. Non ho da dire che pochissime parole. E a dire il vero, quando io lessi la prima volta quest'articolo, com'era formulato dal Ministero e dalla Commissione ne rimasi dolorosamente impressionato. Avevo capito benissimo nel 1878, come allora si dovesse stare entro limiti i più ristretti nell'accordare le pensioni, e si potesse escludere dal beneficio della pensione quei maestri, che avevano passati i 55 anni.

Dovevasi procedere con la massima prudenza per costituire il Monte pensioni su basi solide, e renderlo un ente, fin da principio, sicuro e non soggetto a peripezie avverse.

Allora non si poteva conoscere il numero di quei maestri elementari, che avevano una età molto avanzata, cioè di 55 e più anni; nè quale sarebbe l'onere finanziario che poteva ricadere, fra breve tempo, per essi, sul Monte delle pensioni.

Ma omai sono passati 10 anni dalla data di quella legge; e il numero de'maestri, già vecchi allora, deve adesso essere di molto diminuito. La vita dei maestri elementari, come ce lo insegnano le statistiche e la esperienza, non è di solito longeva. Coloro che giornalmente, per mesi, e per anni continui, sono obbligati a vociferare, a sfiatarsi, ed agitarsi nell'istruzione dei bambini o dei ragazzetti per loro natura vivaci, svagati, irrequieti, facilmente si indeboliscono lo stomaco e si logorano i polmoni, e rari sono quelli che giungono ad una età molto avanzata.

Gli alimenti poi e i comodi, che possono procurarsi coi loro stipendi, non sono tali da dare un bastevole aiuto per sostenere le fatiche quotidiane e debilitanti della scuola.

Ripeto, che si comprendevano benissimo le difficoltà e le incertezze, nel 1878, ad estendere il diritto della pensione a maestri che avevano varcata l'età dei 55. La Camera, sebbene a malincuore, escluse dal beneficio un numero minore per giovare a un numero maggiore. Ma a me pare che nel corso di 10 anni, ben potevasi compilare l'elenco dei maestri, che si trovavano in età avanzata, e fare il computo della spesa occorrente per la loro pensione, tenuta anche in limiti un po' ristretti. Ora, è evidente, e gli è doloroso il dirlo, l'articolo proposto dal Ministero e dalla Commissione tenderebbe ad escludere dal beneficio della pensione uomini che hanno più di 65 anni di età, e avranno forse 30 o 40 anni di buon servizio. Ciò non sarebbe cosa equa, ragionevole, neppure umanitaria.

L'onorevole relatore, tanto preciso e ponderato in tutti i suoi calcoli, ci fece ieri una dichiarazione che non parmi sia esattissima, certamente per la sola ragione, che forse non potè avere elementi sicuri intorno a questo punto.

Egli ci disse che una disposizione di accordare la pensione, anche a quei maestri, che avevano toccati i 55 anni nel 1878, ed ora ne hanno 65, porterebbe al Monte un aggravio di 400 a 420 mila lire.

Non so veramente d'onde l'onorevole relatore, il quale espose tutti i suoi calcoli con grande lu-

cidità e precisione, abbia desunto tale cifra. Ad ogni modo sia pur questa la cifra di spesa iniziale, per quanto ho detto (cioè che la vita dei maestri elementari è piuttosto breve) credo che quest'onere non avrà che la durata di pochi anni. La mortalità, quando i maestri siano giunti a una certa età, duole il dirlo, aumenta non in ragione aritmetica ma con progressione geometrica.

Perciò lodo e ringrazio di cuore la Commissione di avere ora rifatto i calcoli, e di avere accettato la proposta che porta la firma dell'onorevole Sonnino, la mia e di altri, a favore dei vecchi maestri, e prego la Camera ad approvarla senza nessun timore per l'onere finanziario. Che se anche qualche piccolo onere, certamente di brevissima durata, ne dovesse risultare: oh! perchè dovremmo lasciare nell'abbandono e nella miseria qualche centinaio di vecchi maestri, che hanno consacrato tutta la loro vita al pubblico insegnamento?

Nei giorni passati si è qui parlato di ricoveri di mendicità, si è imposto un contributo ai comuni, alle Opere pie e perfino alle confraternite per provvedere a certa gente oziosa e vagabonda, la quale non ha fatto che poco bene a questo mondo, se pure qualche volta non ha fatto del male.

Dopo ciò, non dovremmo provvedere a quei maestri che lavorarono 30 o 40 anni e sono oltre i 65 anni della loro vita? Spero che l'onorevole ministro e la Camera accetteranno la nostra proposta, omai già accettata anche dalla Commissione.

Unito questo a qualche miglioramento già approvato, e a qualche altro che ora approveremo, non vi è ragione a dubitare, che la classe dei maestri elementari debba omai ritenersi sodisfatta, e cessare dal fare altre domande e chiedere altri favori.

Parecchi, che sono indicati come appartenenti alla classe agiata o media, omai per le imposte, le tasse, e lo stato della loro vita sociale, possono invidiare le condizioni di non pochi maestri elementari, che non hanno molto, è vero, ma quel poco che hanno, lo hanno a scadenza fissa, e sicuro.

Detto ciò, non mi resta che a fare una raccomandazione all'onorevole ministro dell' istruzione.

La mia raccomandazione è questa: che, approvata una volta questa legge, egli esorti i maestri elementari a vivere in pace, ad adempiere fedelmente al loro dovere e a non avanzare altre domande. Essi devono essere pacifici educatori, non irrequieti agitatori.

In questo ultimo decennio furono rialzate le loro condizioni morali, e migliorate le loro condizioni materiali: per un decennio almeno lascino respirare comuni, e Governo.

Cerchino intanto di attendere al loro ufficio, sodisfacendo ai propri impegni con amore e con pazienza, procurino di essere, come è necessario, non solo maestri del leggere, dello scrivere e del far di conti, ma educatori, nel vero senso della parola, non solo coi buoni ammaestramenti, ma anche, e soprattutto, con i buoni esempi.

Questa è la raccomandazione che fo all'onorevole ministro.

Sono lieto di aver cooperato, per molti e molti anni, in questa Camera, a migliorare fin dove era possibile, nello stato non lieto dell'erario pubblico e dei comuni, le condizioni morali e materiali dei maestri elementari: ora essi lascino un poco in pace, che n'è tempo, il Parlamento. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Carmine, *relatore.* Mi permetta l'onorevole Merzario che io rettifichi innanzi una sua asserzione.

Egli ha dato lode alla Commissione di avere accettato l'emendamento dell'onorevole Sonnino, per accordare un trattamento di pensione anche ai maestri, che al primo gennaio 1879 avevano raggiunto l'età di 55 anni, e che dalla legge 16 dicembre 1878 erano stati esclusi dal Monte.

Ciò non è esatto. La Commissione, prima ancora che cominciasse la presente discussione, si era radunata ed aveva preso in esame l'argomento; ed aveva già formulato, e al principio della discussione aveva presentato al banco della Presidenza una proposta analoga a quella dell'onorevole Sonnino, per concedere il trattamento di pensione a questi vecchi maestri. Essa non lo fece prima per le ragioni, che furono già svolte nella relazione, e che io ebbi l'onore di esporre di nuovo nella discussione generale.

Nella scorsa primavera si sperava che questo disegno di legge potesse venire quasi subito in discussione; e la Commissione, nell'intento di affrettare il suo lavoro, dovette sorpassare su questa questione, perchè allora mancavano dati statistici sufficienti per valutare quale onere sarebbe stato accollato al Monte, con una disposizione che accordasse la pensione a questi vecchi maestri. Ma, essendo stata invece la discussione lungamente protratta, riuscimmo ad avere prima che incominciasse la presente discussione, le no-

tizie statistiche occorrenti per fare quella valutazione.

Da queste notizie risulterebbe che, nel 1885, questi maestri che erano stati esclusi dal Monte delle pensioni, ammontavano a 1055, questo numero, come osservava giustamente l'onorevole Merzario, deve necessariamente andare decrescendo di anno in anno.

Infatti nel 1886, decrebbe subito a 987; e, nel 1887, si ridusse a 759. Sulla base di questi dati fu istituito un calcolo sommario ma che può ritenersi sufficientemente attendibile, che io credo inutile di leggere ora.

Da questo calcolo risultò quell'onere che io accennai nella discussione generale, che sarebbe venuto al Monte delle pensioni, con la disposizione che si proponeva, e che ammonterebbe alla cifra di 400 o 420,000 lire. Ma non sarebbe già un onere annuale neppure per un numero limitato di anni, sarebbe un onere corrispondente a quella somma per una sola volta; cioè quella somma rappresenterebbe il valore capitale scontato al primo gennaio 1889 delle pensioni che si dovrebbero ancora pagare in avvenire a quei vecchi maestri secondo la loro vita probabile futura, valutata in base alla tavola di mortalità del Rameri.

Dopochè la Commissione si fu così accertata che l'accordare le pensioni alla accennata categoria di maestri non avrebbe portato al Monte se non quell'onere già indicato, e che può ritenersi relativamente moderato, essa venne alla conclusione, come già dissi, di presentare al banco della Presidenza, prima che incominciasse la presente discussione, una proposta quasi identica a quella che fu formulata ieri dall'onorevole Sennino.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Boselli, *ministro dell' istruzione pubblica.* Quanto all'argomento del quale ha discorso l'onorevole Merzario, ha già risposto il relatore della Commissione con quella chiarezza e con quella competenza di cui diede così compiute prove nell'esame e nella discussione di questa legge.

L'onorevole Merzario ha aggiunte parole d'oro all'indirizzo dei maestri quando disse del principio educativo che deve informare l'opera loro. E le parole dell'onorevole Merzario, sia perchè vere ed opportune in sè stesse, sia per l'autorità sua, certamente saranno ascoltate dai maestri italiani, e rimarranno impresse nel loro pensiero, e nell'animo loro.

Il concetto che la scuola popolare deve essere soprattutto educatrice, è concetto del Governo, ed è concetto mio. Io credo che i frutti dell'istruzione non dipendano solamente dall'opera della scuola, ma dipendano soprattutto dalla dignità della vita dei maestri, e dall'amore che essi pongono nell' adempiere il loro apostolato civile e morale. (*Bene!*) Simili principii sono eziandio inculcati nelle istruzioni che coi programmi recenti furono stabilite per l'istruzione elementare.

L'onorevole Merzario ha rivolto pure agli insegnanti elementari parole di pace e di tranquillità.

Certamente i maestri elementari dovranno essere grati al Parlamento per l'approvazione di questa legge, la quale mette in migliori condizioni il Monte delle pensioni, e crea l'istituzione importantissima del futuro Monte per le pensioni degli orfani e delle vedove. Essi potranno per certo attendere con maggiore serenità d'animo, e quindi con più efficacia di buoni effetti, all'opera loro. Quindi la loro vita sarà per ora portata in una sfera relativa di sodisfazione e di fiducia. Nessuno però di noi vuole al certo privarli della fede animatrice nei progressi dell'avvenire, della speranza che, svolgendosi la ricchezza nazionale, meglio il paese possa provvedere alle condizioni di questi benemeriti propugnatori della civiltà.

Vivano nel cuore dei maestri anche questi voti e queste speranze, ma nell'adempimento del loro dovere vadano congiunti a quella serenità, a quella tranquillità che così bene ha oggi raccomandato l'onorevole Merzario. (*Bene!*)

Presidente. Dunque per tale emendamento della Commissione l'articolo 37 risulterebbe così redatto:

" Art. 36. Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato e quelle degli insegnanti negli Asili infantili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 o si troveranno in ufficio al 1° gennaio 1889, saranno liquidate:

" *a*) per quelli che alle epoche sopra indicate avevano od avranno una età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella *A*;

" *b*) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 30 ma inferiore ai 40, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un sesto;

" *c*) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 40, e inferiore ai 55, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un terzo;

" *d*) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 55, sulla base della tabella *A*, con la diminuzione della metà.

" Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 14 agli insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un terzo e della metà.

" Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli Asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879, e che approfittassero della facoltà loro concessa dall'articolo 31, sarano liquidate con le norme fissate per la liquidazione delle pensioni e delle indennità degli insegnanti nelle scuole elementari. "

Su questo stesso articolo 36 l'onorevole Sonnino aveva presentato un emendamento; ma esso viene compreso nella nuova proposta della Commissione: non è vero, onorevole Sonnino?

Sonnino. Precisamente. La mia proposta è stata accolta dalla Commissione.

Presidente. Onorevole relatore, l'approvazione di questo articolo include pure l'approvazione della tabella *A*, non è vero?

Carmine, *relatore.* La tabella *A* è già approvata coll'approvazione dell'articolo 13 in cui è per la prima volta menzionata.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* E ora si intenderà approvata anche agli effetti del presente articolo 36.

Presidente. Appunto. Pongo dunque a partito l'articolo 36 modificato così come ora l'ho letto, che include anche l'approvazione della tabella *A* agli effetti dell'articolo stesso.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

" Art. 37. Al 31 dicembre 1889 e successivamente ad ogni quinquennio sarà compilato il bilancio tecnico del Monte delle pensioni.

" Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte, e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento. "

Bonardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonardi. Giacchè in quest'articolo si parla di eventuali modificazioni della tabella per la liquidazione delle pensioni, mi permetta la Camera che aggiunga una parola di complemento e spiegazione delle cose già da me dette.

L'altro giorno a me sembrava temerità il parlare di pensioni per le vedove e gli orfani dei maestri elementari, di fronte alla esiguità dei mezzi di cui dispone il Monte pensioni ed alla proposta dell'onorevole Sonnino, che limitavasi a confermare gli attuali contributi dei comuni e dei maestri per un decennio soltanto. Ma questa proposta ieri si allargò e la Camera deliberò coll'articolo 3 di convertire anche i contributi decennali, in contributi stabili e definitivi, e dopo questo voto della Camera, che ha avanzato ogni mio desiderio, io non posso che associarmi di gran cuore alla proposta di estendere la pensione alle vedove ed agli orfani, proposta trasfusa dall'onorevole Giolitti in un articolo aggiuntivo, che io pure ho firmato.

A me però preme di riaffermare quanto ho detto l'altro giorno, e cioè, essere necessario studiare di nuovo la tabella *A* allegata alla presente legge per potere successivamente modificarla nei sensi in allora da me accennati, ossia per ridurre a più breve termine il tempo necessario per raggiungere la pensione intiera.

Io temo, o signori, che nell'applicazione di questa tabella abbiano a verificarsi per i maestri elementari delle amare delusioni.

L'onorevole Coppino nella relazione premessa al presente disegno di legge notò giustamente che " la vita faticosa dell'insegnamento ben di rado si può protrarre sino a tarda età, a cagione dell'affievolimento delle forze fisiche ed intellettuali. "

Ora, con la tabella approvata per la liquidazione delle pensioni, noi veniamo a conseguenze del tutto contrarie a quella premessa.

La pensione intera a favore del maestro elementare anzichè maturarsi in un tempo più breve di quello richiesto per gli impiegati d'ogni altra amministrazione, non si può raggiungere, secondo i calcoli della nuova tabella, se non dopo un lunghissimo periodo di anni di servizio, periodo che in molti casi supera perfino i quaranta anni.

Ciò, a mio avviso, non è giusto ed è poi, come dissi, assolutamente contrario al fatto riconosciuto dallo stesso ex-ministro Coppino e confermato per consentimento unanime dall'esperienza e dalla statistica.

Vediamo infatti questa tabella alla prova. Un maestro (o maestra), che abbia incominciato la sua carriera a 18 anni, dopo 36 anni di servizio, non ha diritto che ad una pensione corri-

spondente alla *metà* dello stipendio minimo legale dell'ultimo quinquennio; cosicchè se il suo stipendio minimo legale non è che di lire 700 non ha diritto che a 350 lire all'anno!

Dopo 39 anni ha diritto ad una pensione corrispondente a soli *tre quarti* dello stipendio, e dovrà lavorare 42 anni perchè la pensione sia pari allo stipendio intiero!

Io lascio giudice la Camera intorno a questo sistema di computo delle pensioni: essa giudichi se sia equo, giusto, ragionevole e conforme alle esigenze della classe degli insegnanti. A me basta un semplice confronto fra l'impiegato governativo ed il maestro elementare a parità di stipendio e di anni di servizio: il primo con 700 lire di stipendio, a 36 anni di servizio, avrebbe diritto a 36 quarantesimi del suo stipendio, o meglio al *maximum* concesso dalla legge del 1864 in *quattro quinti*, che corrispondono a 560 lire di pensione, mentre il maestro non ne otterrebbe che 350.

Vari sono i sistemi che si possono adottare per l'ordinamento delle pensioni, quello dell'assicurazione sulla vita, quello di una quota determinata di stipendio, come dissi, ed altri che non è qui il luogo di ricordare, ma questo adottato per le pensioni dei maestri elementari, per quanto sia scientificamente ineccepibile, è certamente il meno conforme alle esigenze della loro carriera.

Ed invero con tale sistema, che aumenta grandemente la pensione negli ultimi cinque o sei anni della carriera del maestro, voi legate col potente vincolo dell'interesse alla scuola quei vecchi maestri che per l'età e per l'esaurimento delle forze non possono più prestare un utile e conveniente servizio.

Ponete le considerazioni personali, del resto troppo giuste in questi casi, in conflitto coll'interesse pubblico che reclamerebbe la loro sostituzione. Mettete gli amministratori pubblici nel bivio doloroso di scegliere fra il sentimento di giusta pietà e considerazione per questi poveri maestri, e quello di provvedere convenientemente al pubblico insegnamento.

Un'altra considerazione consiglia un miglioramento a questa tabella delle pensioni per il maestro elementare ed è che dal medesimo verrà di riverbero duplicata o triplicata la pensione delle vedove o degli orfani dei maestri che noi cercammo con la deliberazione presa di aiutare, e che altrimenti sarebbe in alcuni casi perfino irrisoria.

Considerate inoltre che ieri, deliberando l'aumento di un centesimo di contributo per *tutti* i maestri elementari, noi abbiamo assunto anche facitamente un impegno di corrispondere a tutti, giovani o vecchi, celibi o ammogliati, un qualche beneficio.

Ora se in corrispettivo di questo aumento noi non accordiamo che la pensione a favore delle vedove e degli orfani, il beneficio rimane limitato ad una parte dei maestri e ad una parte ancor minore di maestre.

Io sono certo che i maestri con lodevole generosità saranno pronti a concorrere in vantaggio delle famiglie dei loro fratelli, a compiere un nobile atto di solidarietà; ma pure è debito nostro di avere sempre presenti le ragioni della giustizia.

In opposizione alle idee da me sostenute, è stato da qualcuno osservato che gli stessi impiegati governativi non hanno mai diritto ad una pensione corrispondente all'intiero stipendio, essendo fissato per legge il *maximum* in quattro quinti dello stipendio.

Ma, prescindendo anche dalla considerazione che effettivamente lo stipendio su cui si deve calcolare la pensione del maestro non è lo stipendio reale ossia lo stipendio accresciuto dagli aumenti sessennali, ma il minimo dello stipendio legale, basta osservare che alla pensione intiera i maestri avrebbero un diritto acquisito per disposizione dello stesso articolo 7 della legge 1878 sul Monte pensioni.

Di più c'è da osservare che in genere gli impiegati governativi sono molto, ma molto meglio pagati di quello che non sieno i maestri elementari. Là si può parlare di frazioni, là si possono fare delle convenienti riduzioni; ma qui è affatto contrario ad ogni principio di umanità il pesare con la bilancia dell'orafo a centesimi ed a millesimi quello che è strettamente necessario per vivere.

In tutti i casi poi, quando vogliate fare dei confronti cogli impiegati governativi, pareggiate i maestri anche nel sistema di computare la pensione, accordate loro la pensione in tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio ed essi ne saranno certamente paghi.

Del resto, lo dichiaro francamente, io non mi faccio illusioni: col maggiore contributo di un centesimo imposto ai maestri e di due centesimi imposto ai comuni, non si potrà ottenere molto.

Si è già detto dall'onorevole relatore e da altri membri della Commissione che non si riuscirà a ridurre il termine per il conseguimento della pensione intiera neppure a 37, neppure a 38 anni. Non importa, riducetelo anche di un solo anno e

sarà sempre un rilevante beneficio per la generalità dei maestri. Imperocchè dovete tener conto che questa riduzione porta di conseguenza un piccolo ma pur sensibile aumento nelle aliquote della tabella secondo le quali si deve valutare la pensione anche negli anni precedenti.

Ad ogni modo ricordiamoci che negli anni della vecchiaia, questi poveri maestri non calcoleranno ad anni nè a mesi, ma numereranno a giorni il periodo di tempo che li dividerà da quell'onesto, tranquillo e sicuro riposo, che, in fin dei conti diciamolo pure, non sarà per loro una immeritata ricompensa.

È perciò che io raccomando all'onorevole ministro di studiare attentamente la questione, e giacchè in questo articolo gli vien fatto obbligo di ripresentare al Parlamento il risultato de' suoi studi, procuri che questa tabella venga corretta nelle parti che presentano maggiori inconvenienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, *relatore.* È molto naturale che quelli che hanno poco desiderino di aver di più e quindi che anche i maestri elementari, vedendo che la tabella annessa al disegno di legge non assicura loro un trattamento molto lauto, desiderino di vederla migliorata, ed è naturale altresì che lo stesso desiderio nutrano coloro che si interessano della classe dei maestri.

Se non che, se le pensioni dei maestri si attingessero da attività variabili, come, ad esempio, imposte o sovrimposte, si potrebbe benissimo discutere in massima di migliorare la tabella; ma quando queste pensioni sono a carico di un istituto, il quale non ha che determinate risorse non è possibile largheggiare nelle pensioni oltre a quello che quelle determinate risorse acconsentano.

Nella tornata di ieri si sono accresciuti i fondi destinati in servizio delle pensioni per i maestri elementari; ma, mentre l'onorevole Sonnino desiderava che gli aumenti fossero destinati a migliorare la tabella, l'onorevole Giolitti credeva preferibile che fossero destinati, a provvedere in qualche modo alle pensioni delle vedove e degli orfani, e l'onorevole Sonnino finì coll'associarsi a questo concetto.

Oggi l'onorevole Bonardi ritorna sulla convenienza di introdurre qualche miglioramento nella tabella; ma, com'ebbi l'onore di dire ieri alla Camera, questi aumenti di contributi non sono tali, da concedere grandi larghezze e volendoli troppo frazionare non ne verrà beneficio ad alcuno.

Così i ragionamenti dell'onorevole Bonardi vengono a dare una postuma sodisfazione al relatore, il quale ieri giudicava imprudente, l'approvazione di quegli aumenti di contributo, massime di quelli a carico dei maestri, perchè riteneva che i beneficii che ne sarebbero derivati forse non avrebbero uguagliato il carico del maggiore contributo loro imposto.

Certo la tabella *A* si potrà migliorare in qualche parte, com'è previsto nell'articolo 37, proposto dalla Commissione; e si potrà migliorare per questo fatto, che la tabella stessa fu originariamente compilata sulla base della tavola di mortalità degli impiegati d'Amburgo, i risultati della quale in questo caso corrisponderebbero su per giù a quelli che si sarebbero ottenuti con la applicazione della tavola di mortalità italiana del professor Rameri. Ma bisogna anche tener conto che, quando si facesse una tabella basata sopra una tavola non solo di mortalità, ma di eliminazione, essa darebbe risultati notevolmente superiori, perchè è noto che molti maestri cessano dall'insegnamento, prima di aver raggiunto l'età alla quale la legge dà loro diritto ad una indennità o alla pensione. Specialmente nelle maestre questa eliminazione nei primi anni è larghissima. Ma per poter fare una simile tavola di eliminazione occorrono notizie statistiche che finora non sono in possesso dell'amministrazione del Monte; occorre raccogliere ogni anno notizie particolareggiate sul movimento dei maestri. Soltanto procedendo in questa maniera dopo un certo numero di anni si potrà riuscire ad avere la desiderata tavola di eliminazione.

La raccolta annuale delle occorrenti notizie statistiche sul movimento dei maestri non fu cominciata che nell'anno 1887, cosichè non si potrà aver quella tavola di eliminazione se non fra parecchi anni ancora.

L'onorevole Bonardi faceva poi una critica anche del sistema di liquidazione delle pensioni, seguìto nel presente disegno di legge; trovando preferibile quello dei quarantesimi adottato per gl'impiegati dello Stato.

Non mi pare nemmeno discutibile questa preferibilità, dal momento che già da parecchi anni si vanno facendo studi e compilando disegni di legge precisamente per stabilire anche le pensioni degli impiegati dello Stato sopra basi analoghe a quelle adottate per i maestri, col presente disegno di legge.

Ma, in ogni modo, data la natura dell'istituto del Monte delle pensioni, come fu fondato con la legge 16 dicembre 1878, è impossibile fare una liquidazione delle pensioni con un sistema diverso da quello che fu seguìto.

Il Monte fu istituito sopra basi analoghe a quelle di una Società di mutua assicurazione sulla vita.

Ora, se si volessero dare le pensioni per quarantesimi, o con un altro sistema analogo, mancherebbe qualunque base per fare calcoli che assicurassero che le risorse dell'istituto sieno sufficienti a far fronte alle pensioni, che si dovrebbero accordare.

Per assicurare questa corrispondenza fra le risorse dell'Istituto e gli impegni che gli si vogliono addossare, non v'è altro sistema che quello di fare la liquidazione delle pensioni in base ad una determinata tabella, calcolata con le norme, con le quali le compagnie di assicurazione sulla vita calcolano le pensioni vitalizie che garantiscono ai loro assicurati, ossia non vi è altro sistema preferibile che quello seguito nel disegno di legge.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Anche questa volta l'onorevole relatore ha trattato compiutamente la questione, sollevata dall'onorevole Bonardi.

In sostanza egli è d'accordo con me che nuovi studi si faranno per vedere, se eventualmente, sia possibile migliorare la tabella della quale si discorre.

Io posso assicurare l'onorevole Bonardi che questo argomento sarà, con tutta la cura che merita, esaminato dal Governo e dalla amministrazione della cassa del Monte la quale dovrà proporre le riforme, che poi verranno presentate al Parlamento.

Presidente. Non essendovi altre obiezioni rimane approvato l'articolo 37.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo 37 *bis* proposto dall'onorevole Sonnino.

È il seguente:

" Art. 37 *bis*. È data facoltà al Governo di modificare con decreto reale da pubblicarsi entro il 31 dicembre 1890, e previo parere favorevole del Consiglio di Stato, la tabella *A*, tenendo conto delle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 37. "

Onorevole Sonnino, lo mantiene o lo ritira?

Sonnino. Come ho dichiarato ieri, sono pronto a ritirarlo, associandomi a quello proposto dalla minoranza della Commissione.

Presidente. Leggo ora l'articolo aggiuntivo proposto da una parte della Commissione alla quale si sono aggiunti altri colleghi:

" Art. 37 *bis*. Entro l'anno 1891 sarà, in base a un bilancio tecnico, presentato un progetto di legge per destinare a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari, le somme che restino a disposizione del Monte delle pensioni in conseguenza del maggiore contributo imposto dall'articolo 3 c, in quanto le condizioni della Cassa lo consentano, a migliorare le condizioni di pensione dei maestri stessi.

" Giolitti, Garelli, Grossi, Costa Andrea, C. Buttini, Reale, Badini, Merzario, Luporini, Bonardi. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*) Vorrei dirigere una preghiera al ministro dell'istruzione pubblica. Poichè il pagamento del maggior contributo al Monte delle pensioni comincierà a farsi dal 1° gennaio 1889 e non se ne disporrà se non in tempo più remoto, parmi sarebbe opportuno disporre che di questo contributo speciale, la cui destinazione si dovrà stabilire più tardi, sia tenuto un conto a parte, in modo che si possa anno per anno accertare presso l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti quanta sia la somma che si sarà già capitalizzata, quando la questione verrà dinnanzi al Parlamento.

Se l'onorevole ministro della pubblica istruzione ritiene giusto questo mio concetto, lo pregherei di dare le disposizioni occorrenti affinchè sia tenuto quel conto separato.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Accetto pienamente questo invito dell'onorevole Giolitti, il quale corrisponde così alle buone regole dell'amministrazione del Monte come allo scopo che i proponenti ed io vogliamo del pari conseguire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, *relatore.* Come rappresentante della maggioranza della Commissione poco mi rimane da dire, poichè i concetti contenuti nell'articolo aggiuntivo che ora stiamo discutendo furono già discussi quando si ebbe a parlare intorno agli emendamenti proposti all'articolo terzo.

La maggioranza della Commissione, una volta approvato l'aumento di contributo, concorda con l'onorevole Giolitti che, se vi saranno esuberanze di fondi, il primo scopo al quale devono essere destinate debba esser quello di provvedere in

qualche modo alle vedove e agli orfani dei maestri elementari.

Essa però conferma le sue riserve circa la possibilità di fare un trattamento conveniente a queste vedove e a questi orfani con le nuove risorse che furono accordate al Monte.

Soltanto vorrei rivolgere una preghiera ai proponenti di questo articolo aggiuntivo, e sarebbe quella che volessero acconsentire alla soppressione dell' ultima parte dell' articolo, cioè delle parole " e in quanto le condizioni della Cassa lo consentano, a migliorare le condizioni di pensione dei maestri stessi. „

Le cose che io ho esposto poco fa, in risposta all'onorevole Bonardi, parmi dimostrino che, entro l'anno 1891, sarà difficile che l'amministrazione del Monte possa avere a sua disposizione elementi sufficienti per proporre variazioni nella tabella basate sopra criteri abbastanza prudenti. Ma del resto, il concetto della variazione di questa tabella è già implicito nell' articolo 37, approvato testè; quindi, mi pare che anche i proponenti di questo articolo aggiuntivo potrebbero accontentarsene senza bisogno di ripeterlo qui nuovamente...

Costa Andrea. Domando di parlare.

Carmine, *relatore*... e consentire che questo articolo provveda esclusivamente a stabilire che sia, in un tempo abbastanza prossimo, presentato un disegno di legge per provvedere alle pensioni a favore delle vedove e degli orfani dei maestri.

La maggioranza della Commissione per altro si limita ad una preghiera, senza fare nessuna proposta concreta.

Presidente. L' onorevole Costa Andrea ha facoltà di parlare.

Costa Andrea. (*Della Commissione*) La minoranza della Commissione, pur riconoscendo che, se vi era una categoria di persone, a cui si doveva soprattutto pensare, una volta che la Commissione avesse accettato l'emendamento Sonnino, erano le vedove e gli orfani; tuttavia non ha voluto dimenticare quante istanze le siano giunte da tutte le parti d' Italia, le quali tutte affermavano come il limite di 40 anni, imposto ai maestri, per ottenere la pensione intera, fosse eccessivo; tanto più che il ministro stesso riconosceva, quando proponeva la legge, come diceva testè l'onorevole Bonardi, che è difficile assai che, per le condizioni tristi in cui vivono i maestri elementari, essi possano giungere ad una tarda età.

Ora la minoranza della Commissione non si fa illusioni, come non se ne fa l'onorevole Carmine; ma ha voluto peraltro inserire in quest'articolo l'affermazione che, ogniqualvolta vi sia la possibilità di diminuire nella tabella *A* il numero di anni, che saranno necessari per ottenere l'intera pensione, sarà modificata la tabella; e ciò come una promessa anzi un'assicurazione data ai maestri. Vedrà poi la Camera, vedrà il Ministero, quando presenterà la legge, quali saranno i modi migliori per potere assicurare oltre la pensione alle vedove ed agli orfani, anche il miglioramento delle condizioni stabilite nella tabella *A*.

Siccome per altro lo scopo principale che l'articolo si propone è quello di assicurare una modesta pensione alle vedove ed agli orfani, non credo che faccia alcun male il lasciare il secondo inciso che l'onorevole Carmine ci chiedeva di sopprimere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*) Come ha già detto l'onorevole Costa, non si prende qui nessun impegno preciso e speciale. Se ci saranno mezzi, si migliorerà in qualche modo anche la condizione dei maestri, soprattutto per accrescere le pensioni minori; se non ci saranno mezzi sufficienti, si lascierà la tabella *A* invariata, giacchè rimane ben fermo il concetto accettato da tutti che prima di ogni cosa bisognerà provvedere alle vedove ed agli orfani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Cavalieri.

Cavalieri. (*Della Commissione*) Il voto espresso dalla minoranza della Commissione è condiviso dalla maggioranza, ma questo è già espresso esplicitamente nell'articolo precedente, in cui è detto che il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, e quindi torna superfluo il ripeterlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole ministro.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io capisco che la competenza tecnica della Commissione la conduce sino a prevenire, coi suoi dotti presagi, le questioni che dovranno in seguito decidersi; ma, come ha detto l'onorevole Costa, noi dobbiamo fare anche la parte dovuta alle considerazioni dell'onorevole Bonardi, nelle quali pienamente consento.

Esprimendo il desiderio di migliorare le pensioni dei maestri, non compromettiamo la deliberazione che fu presa ieri riguardo alle vedove

ed agli orfani, sulla quale siamo tutti d'accordo.

Presidente. Metto a partito l'articolo aggiuntivo 37 *bis* proposto dagli onorevoli Giolitti, Costa ed altri, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

" Art. 37 *bis*. Entro l'anno 1891 sarà, in base a un bilancio tecnico, presentato un progetto di legge per destinare a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari, le somme che restino a disposizione del Monte delle pensioni in conseguenza del maggiore contributo imposto dall'articolo 3, e, in quanto le condizioni della Cassa lo consentano, a migliorare le condizioni di pensione dei maestri stessi. "

Chi approva, si alzi.

(*È approvato*).

" Art. 38. È data facoltà al Governo di provvedere con regolamento, da pubblicarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge. "

Onorevole Bonghi, lei ha chiesto di parlare su questo articolo?

Bonghi. Veramente posso anche parlare su questo articolo. (*Si ride*)

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonghi. La Commissione ed il ministro sanno che 35,000 maestri hanno firmato una petizione, perchè il Monte di cui oggi si migliora l'organizzazione fosse anche incaricato di riscuotere una modesta contribuzione alla quale essi volontariamente si assoggetterebbero in favore di due istituzioni, l'una delle quali già vive da parecchi anni, l'istituto di Assisi per gli orfani dei maestri elementari; l'altra che sarà fondata fra breve in Anagni, l'istituto per le orfane dei maestri elementari. Ora io domando al ministro e alla Commissione se essi non abbiano difficoltà di inserire in questa legge un articolo che dia codesto incarico al Monte delle pensioni.

Giolitti. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Bonghi. S'intende che, trattandosi di contribuzioni volontarie, il Consiglio scolastico o il prefetto della provincia non dovrebbero che mandare al Monte delle pensioni la lista dei maestri i quali si fossero volontariamente assoggettati a tale contribuzione. Non si vuole imporre nulla a nessuno; si vuol solo rendere possibile e non dispendiosa la riscossione di una contribuzione volontaria a favore di istituzioni le quali sono precisamente dirette a sollevare la sorte di quei figliuoli dei maestri, che sono rimasti senza padre nè madre.

Quando io avrò avuto una risposta dall'onorevole ministro, farò le osservazioni che crederò le migliori alla risposta ricevuta.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*) Premetto che io partecipo ai sentimenti di benevolenza espressi dall'onorevole Bonghi riguardo agli istituti per i figli dei maestri. Però, quanto al modo di raccogliere i contributi volontari dei maestri, io devo pregare l'onorevole Bonghi di considerare una cosa ed è che il Monte è amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti, la quale non fa altro che riscuotere danari e impiegarli e capitalizzarli per conto del Monte; essa non ha organi propri in provincia nè rapporti con gl'istituti accennati dall'onorevole Bonghi. Per raccogliere le 35 mila lire dai maestri elementari, il Monte dovrebbe organizzare un servizio speciale che probabilmente costerebbe presso a poco la somma che si tratterebbe di raccogliere.

Se noi imponessimo questo servizio alla Cassa, possiamo avere la certezza che vi si destinerebbero cinque o sei impiegati, tanti cioè quanti ce ne vogliono per consumare le 35 mila lire. Credo perciò che convenga conservare a questo contributo il carattere di spontanea offerta, fatta direttamente dalla classe dei maestri all'amministrazione dell'istruzione pubblica e agli istituti stessi; e il mettere di mezzo tra gl'istituti e l'amministrazione della pubblica istruzione, l'istituto della Cassa dei depositi e prestiti darebbe luogo a un aumento di lavoro, di corrispondenza e di contabilità tale, che forse sarebbe meno costoso mettere addirittura a carico del bilancio dello Stato un maggiore concorso di 35 mila lire a favore di codesti istituti.

Se l'onorevole Bonghi riflette alle abitudini dispendiose delle nostre amministrazioni centrali, si persuaderà agevolmente che le oblazioni corrisponderebbero appena appena a ciò che si spenderebbe per raccoglierle.

Per queste ragioni la Commissione lo pregherebbe di non insistere perchè sia inscritta in questo disegno di legge una disposizione nel senso da esso indicato.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Bonghi avrà letto nella relazione, come Commissione e Ministero si siono occupati di quest'argomento e come abbiano dovuto convincersi che non era agevole incaricare il Monte delle pensioni di questa riscossione, e siansi trovati

d'accordo in ciò, che se v'era qualche cosa da fare, si sarebbe potuto provvedere più acconciamente con norme regolamentari.

D'altra parte chieggo all'onorevole Bonghi: la domanda dei maestri è precisamente fatta per sostenere determinati istituti o per provvedere alle vedove ed agli orfani in generale?

A me parve che le petizioni dei maestri mirino sì bene a favorire gl' istituti fondati o da fondarsi; ma che in sostanza intendano che sia assicurata una pensione alle vedove ed agli orfani loro. E d'altronde con questa legge noi abbiamo appunto mutata la condizione delle cose e l'abbiamo mutata in due modi: anzitutto, col creare legislativamente per l'avvenire l'istituzione del Monte delle pensioni per le vedove e gli orfani, istituzione che non esisteva quando i maestri si sottoponevano a quel contributo volontario; in secondo luogo abbiamo rimessa sovra i maestri una quota di contributo di cui essi credevano di essere prossimamente sgravati quando avanzavano le lòro istanze.

In questo stato di cose, parmi prudente non prendere ora una determinazione, che potrà avere egualmente il suo effetto con discipline amministrative.

Spero che queste considerazioni potranno persuadere l'onorevole Bonghi ed io volentieri dichiaro che, se i maestri persevereranno in quelle loro offerte, si troverà modo di agevolare la riscossione di esse anche senza introdurre in questa legge una disposizione speciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. La ragione detta dall'onorevole Giolitti è molto buona, ed egli, che è assai più pratico di me delle amministrazioni centrali, merita di esser creduto. Però io penso che non sarebbe stato impossibile trovare un modo, per il quale il Monte delle pensioni avesse potuto provvedere a questo servizio senza bisogno di raccogliere la lira da ogni maestro.

Ma poichè il ministro della pubblica istruzione vuole come una riprova dell'intendimento dei maestri elementari, dopo la votazione di questa legge, (la quale non mi pare provveda molto largamente e prontamente alle vedove ed orfani,) se i maestri sapranno riconoscere che è assai ben misera cosa il modo con cui si provvede alle loro vedove ed ai loro orfani, e persisteranno nel loro proposito di provvedere meglio all'avvenire dei loro orfani ed orfane, confido che, senza introdurre nessun articolo in questa legge, si potrà mediante norme regolamentari eseguire la loro volontà. Io quindi mi contento delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, che il modo sarà trovato e rinuncio a fare qualsiasi proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io sono contentissimo che l'onorevole Bonghi desista dal fare una proposta, ma lo prego di considerare che non conviene screditare una cosa buona e da lungo tempo desiderata, appena si comincia a farla.

Debbo poi osservare che della mia sollecitudine per gli istituti che riguardano gli orfani e le orfane dei maestri niuno può avere dubbio perchè ho parlato coi fatti.

Quanto alla differenza tra i due sistemi, cioè tra l'Istituto di Assisi, che il Governo ha molto agevolato in questi ultimi tempi, e quello di Anagni che stiamo costituendo, ed il sistema generale che si introduce ora, consiste in questo, che gli istituti che noi favoriamo, per quanto possano svolgersi, non conterranno che un numero determinato di orfani e non provvederanno alle vedove; mentre invece l'istituzione creata da questa legge, il giorno che potrà essere applicata, provvederà alle vedove, ed a tutti gli orfani. Ambedue questi sistemi sono buoni, congiungiamoli insieme tutti e due, e faremo il vero bene dei maestri. (*Bene!*)

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo ultimo di questo disegno di legge.

(*È approvato*).

Siccome la Camera ha introdotto non poche modificazioni in questo disegno di legge, occorre di fare un lavoro di coordinamento. Prego perciò la Commissione di voler riesaminare a questo scopo il disegno di legge e riferirne domani in principio di seduta; ed in conseguenza propongo che la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge stesso abbia luogo domani dopo che la Commissione avrà riferito sul coordinamento.

(*La Camera approva*).

Presentazione di un disegno di legge e proposta del ministro dei lavori pubblici rispetto ad una interrogazione.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per

convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887 riguardante le concessioni di ferrovie pubbliche per decreto reale.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Colgo poi questa occasione per dichiarare che sarei pronto a rispondere alla interrogazione che ieri mi è stata rivolta dall'onorevole Mocenni, se egli crede, in principio della seduta di mercoledì.

Presidente. Onorevole Mocenni, ha inteso?

Mocenni. Accetto volentieri la proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Così rimarrà stabilito.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Collegio asiatico di Napoli.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento del Collegio asiatico di Napoli.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sopra il disegno di legge della Commissione?

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge proposto dalla Commissione.

Fortunato, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* n. 88-A).

Presidente. Prima di aprire la discussione generale su questo disegno di legge, debbo partecipare alla Camera, che l'onorevole Vastarini-Cresi ha presentato la seguente proposta:

" La Camera, prima di entrare nell'esame del disegno di legge sul riordinamento del Collegio asiatico di Napoli, invita il ministro dell'istruzione pubblica a revocare i decreti reali dichiarati dall'autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, lesivi dei diritti privati, e a disporre, in omaggio all'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo, che i menzionati diritti siano reintegrati, e passa all'ordine del giorno. „

Come la Camera ben scorge, questa è una mozione sospensiva e pregiudiziale; per la qual cosa a tenore del regolamento, la Camera deve deliberare su di essa prima di entrare nella discussione del merito.

Su questa proposta, secondo dispone il regolamento, possono parlare due oratori pro e due contro; quindi la Camera delibera.

Onorevole Vastarini-Cresi, ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Vastarini-Cresi. La Camera rammenterà che, nello scorso mese di febbraio, io ho svolta una interpellanza sopra questo argomento, e in quella occasione mi son dichiarato non sodisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. In conseguenza presentai una mozione, che aveva uno scopo, identico a quello che ha oggi la mozione sospensiva.

Perchè la Camera possa darle tutto il valore che merita, ho bisogno di rifare la storia dei fatti rapidissimamente. La conseguenza della necessità e convenienza di approvare la mia mozione ne scaturirà evidentissima.

Vi è un istituto di Napoli cui è annessa una congregazione di ecclesiastici.

Questo istituto non fu colpito dalle varie leggi di soppressione, ma fu ritenuto ente morale di pubblica istruzione.

Il Ministero, mediante reali decreti, credette di poterne modificare l'ordinamento e trasformare la essenza.

Gli ecclesiastici che erano rivestiti del possesso del patrimonio e dell'amministrazione dei beni, vi si credettero lesi da quest'atto del potere esecutivo, e conseguentemente ricorsero al potere giudiziario.

Il risultato della contestazione fu questo, che definitivamente e irrevocabilmente si dichiarava l'istituto di privata fondazione; ed appartenersi il possesso e l'amministrazione dei beni ai sacerdoti attori del giudizio.

In conseguenza di questo pronunziato della Corte di appello, confermato dalla Corte di cassazione di Roma, a sezioni riunite, i decreti reali furono dichiarati lesivi dei diritti riconosciuti nei sopradetti individui.

Allora, a termini delle nostre leggi, non potendosi procedere per via di usciere contro il Ministero della pubblica istruzione, fu mestieri che gl'interessati seguissero il procedimento indicato dalla legge sul contenzioso amministrativo e precisamente dall'articolo 4.

Quest'articolo 4, nel definire la cerchia entro cui può aggirarsi il pronunziato dell'autorità giudiziaria stabilisce che non le è dato di modificare o di revocare l'atto amministrativo del quale dichiari lesive le conseguenze; ed aggiunge che esso debba essere revocato dalla stessa autorità amministrativa, sopra domanda delle parti interessate, conformandosi quanto al caso concreto, alla decisione del potere giudiziario.

Ora essendo la sentenza divenuta, come ho detto, irrevocabile, le parti interessate ebbero cura di notificarla al ministro della pubblica istruzione, e, successivamente, fecero quella istanza che doveva mettere in moto la giurisdizione, diremo così, del potere esecutivo per la revoca dei decreti denunziati.

Il potere esecutivo non credette di ottemperare alla legge e le ragioni furono varie.

Prima di tutto, si disse, nell'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo non vi è nè termine, nè sanzione, e perciò è il potere esecutivo giudice del tempo, in cui dovrà eseguire il giudicato.

In altri termini, la soccombenza di un Ministero in un giudizio lascia il diritto violato, campato negli spazi dell'infinito.

Questo diritto sarà risarcito se e quando piacerà al potere esecutivo, secondo il concetto del ministro della pubblica istruzione.

Non vi è sanzione, si aggiungeva, e per conseguenza, poichè voi non mi potete costringere, io revocherò i decreti, se mi piacerà, non li revocherò, se non mi piacerà.

Non esistono per me, come per gli altri, nè l'usciere nè il carabiniere, che possano obbligarmi ad eseguire.

Il ministro attuale della pubblica istruzione, allorquando rispose alla mia interpellanza, aggiunse un'altra ragione, che se fa onore al suo alto ingegno, certamente non si può dire che faccia altrettanto onore alle tradizioni giuridiche che dovrebbero vivere ancora in questa alma città di Roma, dove aleggia ancora, si può dire, lo spirito dei più grandi giureconsulti dell'umanità.

Egli disse, parlando di me: L'onorevole interpellante non ha ben considerato la sentenza la quale aveva due parti.

In una riconosceva che i decreti reali emanati dal potere esecutivo, erano fuori dell'orbita della legge, perchè questo non poteva fare ciò che avrebbe dovuto farsi da una legge.

In secondo luogo dichiarava che l'amministrazione ed il possesso spettavano agli investiti. Quindi io poteva fare due cose, diceva il ministro: poteva eseguire la sentenza, cioè reintegrare gli investiti nel possesso; ma io poteva fare anche l'altra cosa che aveva ordinato la Corte di cassazione, quella cioè di presentare un disegno di legge.

Io dissi allora e ripeto ora, che mi meraviglio molto nel sentire che si possa ammettere la possibilità nel potere giudiziario di ordinare al potere esecutivo di presentare un disegno di legge. Questo non se l'è sognato mai, io credo, nessun membro dell'autorità giudiziaria e se il ministro ne accetta la possibilità egli lo fa per poter dire che ha eseguita la sentenza.

Queste sono, su per giù, le ragioni per le quali si credè di non fare omaggio al prescritto dell'articolo 4° del contenzioso amministrativo. Ne ho trovata anche qualche altra, accennata nella dotta relazione che è premessa al disegno di legge in discussione e non voglio dispensarmi dal riferirla. " Se la legge sarà approvata, sta scritto nella relazione, allora sarà stato utile di non aver nulla mutato. „ In altri termini sarà stato utile di mantenere in vigore decreti che sono stati dichiarati irrevocabilmente lesivi del diritto privato. Sarà utile aver mantenuto una illegalità flagrante; sarà utile che vi siano dei cittadini i quali sappiano in questo frattempo, che indarno hanno combattuto per la rivendicazione dei loro diritti; sarà utile che il loro diritto rimanga manomesso fino a che non venga approvato, se pur verrà, il disegno di legge.

" Se la legge sarà approvata, ed allora sarà stato utile non aver nulla mutato frattanto, nè l'indirizzo, nè la gestione, ed i Padri „ (oda la Camera questo argomento) " non avranno avuto il disturbo „ (la Commissione si è preoccupata del disturbo dei Padri) " non avranno avuto il disturbo di una consegna e riconsegna, col rendiconto e la responsabilità che vi è annessa. O la legge non sarà approvata; ed in tale ipotesi, definita nettamente la rispettiva posizione giuridica, il Governo consegnerà il patrimonio obbedendo alla volontà del Parlamento. „

Su queste ragioni vi sono un paio di osservazioni da fare. La prima è che, a modo di vedere della onorevole Commissione, non sono i pronunziati dell'autorità giudiziaria, che possono obbligare un litigante, se non quando sono, dirò così, *contromarcati* dalla volontà del Parlamento. Le sentenze non bastano più; la legge sul contenzioso amministrativo è insufficiente: ci vuole l'intervento del Parlamento. E si dice che i grandi poteri dello Stato debbano essere e rimanere divisi!

Un'altra osservazione debbo fare e mi par davvero che valga la pena di non tacerla. Dice la relazione: se la legge non sarà votata, allora si consegnerà il patrimonio. In altri termini: allora si darà esecuzione al giudicato.

Ma chi ha detto alla Commissione che, se la legge non sarà approvata, il Ministero della pubblica istruzione eseguirà la sentenza? Io veramente non lo so. Anzi, metto il caso che la Ca-

mera respinga il disegno di legge; e domando, chi vieterà al ministro di dire: poichè nell'articolo 4 non vi è un termine, una sanzione, io ripresenterò il disegno di legge in un'altra Sessione! E nel caso in cui, neppure nella ventura Sessione, fosse approvato il disegno di legge, chi vieterebbe al ministro della pubblica istruzione di dire: io lo ripresenterò ad un'altra Sessione? Non c'è un termine, non c'è una sanzione; ditemi, di grazia, dove sarà il limite che potrà trattenere il ministro se la legge sul contenzioso è interpretata come voi la interpretate? Se voi mi sapeste dire dove è questo limite, od io lo sapessi trovare, onorevoli colleghi, vi dichiaro che non insisterei nella mia mozione.

Ma fermiamoci, per un momento, a considerare la cosa da un altro aspetto, e vediamo a che si riduce costituzionalmente la questione attuale.

Ogni decreto, secondo il mio avviso, presuppone una legge: perchè il potere esecutivo ha nella legge la sua ragione di essere e nella applicazione delle ipotesi astratte ai casi concreti. Ora, può avvenire che il potere esecutivo, nel porre uno dei suoi atti, s'inganni ritenendo che fosse potenzialmente contenuto nella legge. Se turba così degli interessi, che ritenevano non dover esser turbati, sorge il dubbio se si trovino in armonia la legge ed il decreto del potere esecutivo. Questo dubbio da chi sarà risoluto? Dal potere giudiziario; il quale interpreta, nel singolo caso, l'intendimento del legislatore, e dichiara che il decreto sta nell'orbita della legge, o n'è fuori.

Ora, quando il magistrato ha dichiarato che il decreto non istà nell'orbita della legge, che non deriva dai principii preveduti da essa, è un atto illegale. Ma, poichè il potere giudiziario non può, nè deve trasformarsi in potere esecutivo, non gli è dato modificare, od annullare l'atto di questo. Lo potrebbe forse il Parlamento? Per le stesse ragioni non lo potrebbe.

Non rimane che il solo potere esecutivo il quale abbia il diritto e il dovere di revocare ciò che è irrevocabilmente dichiarato lesivo del diritto altrui. Ora, o signori, io vi prego di considerare che gli organi del potere esecutivo hanno un essenza bifronte. Quando vengano in disputa sulla spettanza di diritti patrimoniali, allora sono litiganti come tutti gli altri, e non possono nè prevalere, nè stare alla pari col potere giudiziario. Fuori di questo caso, ossia dall'altra faccia, è potere sovrano, al pari del potere giudiziario, al pari del potere legislativo. Ora, che cosa avviene, assai spesso; che cosa è avvenuto, nella specie che ci occupa, che cosa dovete voi impedire, col vostro voto, che avvenga ancora altra volta? Che il potere sovrano si metta al posto del litigante, che lo soccorra in guisa da assicurargli la riscossa.

Il ministro della pubblica istruzione perde come ogni privato litigante, ma come membro del potere sovrano, si ribella e nega il risarcimento del diritto a cui sarebbe tenuto.

Ora io domando se questo non è il caso che prevede l'articolo 6 dello Statuto? In questa disposizione è detto:

« Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne. »

Il decreto reale col quale il ministro dell'istruzione pubblica è stato autorizzato a presentare il disegno di legge in discussione non è uno di quegli atti rivolti a sospendere od a ritardare l'esecuzione d'una legge la quale avrebbe dovuto avere la sua esecuzione?

Il decreto reale di cui parlo non ha forse paralizzato e sospeso l'efficacia dell'articolo 4 del Contenzioso amministrativo?

Il ministro, membro del potere sovrano, non ha dispensato il ministro litigante non fortunato dalle conseguenze della lite sostenuta? A me pare di sì.

Per quanto l'onorevole Boselli, col suo fervido ingegno e splendida parola, cercherà di negare, io non potrò credere che il disegno di legge, non da lui presentato alla Camera, abbia avuto uno scopo diverso da quello di sospendere l'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Le apparenze son tutte per la mia opinione che è pur quella della gran maggioranza dei cittadini napoletani. Il ministro della pubblica istruzione accettò di combattere, e combattette lunghi anni nel terreno giudiziario: rimasto soccombente, si è scordato di essere sovrano, ed ha detto ai suoi avversari: voi avete avuto ragione, ma io non ve la do perchè non ve la voglio dare.

Io prego la Camera di prestarmi un minuto di attenzione, perchè si tratta di vedere se essa desidera che la si creda favoreggiatrice di un arbitrio somigliante, ovvero se non lo debba reprimere invitando il potere esecutivo a rientrare nell'orbita sua.

Come vi ho detto, la sentenza dell'autorità giudiziaria dichiarò che il possesso dei beni s'apparteneva alla congrega. Da ciò il diritto di questa a chiedere il rendiconto al Ministero che per 18 anni tenne ed amministrò codesti beni.

Il ministro della pubblica istruzione non intende piegarvisi e presenta un disegno di legge.

Questo modo di procedere fa sorgere nel mio spirito un'immagine cui può essere assimilato. Giudicatene.

Io suppongo di viaggiare col mio amico Cefaly in ferrovia (*Si ride*) e che strada facendo mi venga la tentazione di impadronirmi del suo portafogli, e me ne impadronisca. Siccome però il treno sta per raggiungere una stazione, ciò mi fa pensare che egli mi denuncierà, e mi farà render conto del mio furto ai carabinieri. Allora, unico mezzo di risorsa, sopprimo l'onorevole Cefaly. (*Si ride*).

Non altro che questo dicono le apparenze, abbia pensato e voluto fare il Ministero della pubblica istruzione. Si era impossessato dell'amministrazione e dei beni del Collegio Asiatico, li aveva amministrati (se bene o male, ne discussi a lungo quando svolsi l'interpellanza), si doveva rendere il conto.

Si avvicinava il momento di arrivare alla stazione (*Si ride*); e allora che pensa? Se sopprimessi coloro nei quali s' impersona il diritto di domandare il conto non ci sarebbe più chi me lo potrebbe domandare. Detto fatto, viene fuori il disegno di legge che scioglie la Congregazione cui tale diritto potrebbe spettare.

Signori! se la Camera vorrà approvare il disegno di legge, sarà padronissima di farlo: la Camera è sovrana in tutto, e lo è anche nel volersi dare le apparenze di favorire la spogliazione di coloro che sono garantiti da una sentenza. In questo caso però, io lo dichiaro francamente, anche se dovessi rimaner solo, non darò il mio voto favorevole alla legge.

E che il fatto si presti alla supposizione di che parlo, lo prova l'organismo di questo disegno di legge del quale sentirete discutere le varie parti se la mia mozione sarà respinta.

Si dice, anzi lo disse già l'onorevole ministro quando rispondeva alla mia interpellanza, che si voleva trasformare l'Istituto.

Ora io tengo a dichiarare che non solo non contesto il diritto dello Stato di ciò fare, ma dirò che desidero davvero la trasformazione di quell'istituto. Sono uomo di corta intelligenza, ma sufficientemente studioso per permettermi di non ignorare che lo Stato ha diritto di trasformare gli enti morali, quando e come crede, e che può anche sopprimerli, quando non rispondano più alle esigenze dei tempi o siano mancati gli scopi pei quali furono istituiti.

Il Ministero però faceva balenare agli occhi miei una fata Morgana che mi avrebbe innamorato, e diceva: Guardate il lontano Oriente! Quegli spazi infiniti, misteriosi dove grandeggiarono i nostri maggiori, dove noi dobbiamo far ritornare con la nostra bandiera le nostre armi, il nostro commercio! Questo istituto vogliamo prenderlo come punto di partenza e vogliamo farne un anello di congiunzione fra l'Occidente e l'Oriente.

La cosa è troppo bella perchè s'abbia a credere senza riserva.

Come volete fare tutto ciò?

Con quei beni che si dovrebbero riconsegnare ai Padri del Collegio Asiatico. Benissimo! Ma bastano codesti beni?

Signori, io debbo dire che se credessi alla realizzazione del sogno dell'onorevole ministro, non insisterei nel mio argomento. Perchè vi assicuro, lo dichiarai già altra volta, che dei monaci non m'importa, nè punto nè poco.

Chè se credeste necessario, perchè questo istituto si facesse davvero, di appiccarne uno per ognuno dei cantoni dell'Istituto medesimo, io, francamente, non mi riscalderei tanto! (*Oh! oh!*) Ma vediamo se è vero, o se è una fata Morgana che il ministro voglia trasformare l' Istituto.

Quanto possiede l'istituto nelle condizioni attuali? lire 114,000 di rendita. Da queste però bisogna detrarre un decimo, che, secondo il progetto è destinato agli alunni meritevoli di sussidio; bisogna togliere lire 28,662 d'imposte, bisogna pagare i legàti, perchè non credo che la Commissione la quale ha soppresso il diritto di riversibilità, vorrà anche sopprimere l'obbligo di pagare i legati, i censi bollari, i canoni, gli assegni vitalizi, la manutenzione dei locali, ecc. V'è, in somma da detrarre dagl'introiti una spesa che, secondo i documenti della Commissione, ascende a lire 69,806.60. Cosicchè rimangono nette soltanto lire 54,407.64. Io domando se con queste si possa fare un Istituto del genere di quello che dicono questi signori! È una fata Morgana e non tende ad altro, o signori, che ad ottenere da voi, in vista della utilità che si fa apparire, un *bill* d'indennità.

Questo istituto dovrebbe avere non meno di dodici cattedre, perchè se volete farlo sul tipo di quello di Berlino od almeno di quello che voleva il ministro De Sanctis, voi dovreste farvi insegnare il *cinese*, il *giapponese*, l'*arabo*, il *persiano*, l'*indostano*, il *greco moderno*, il *serbo-slavo*, il *turco*, il *giavanese* ed il *malese*. Nè questo basta, perchè l' Istituto, con tali insegnamenti, avrebbe sempre e soltanto un carattere meramente asia-

tico. Ora secondo il progetto della Commissione e del Ministero, codesto carattere si deve allargare e divenire anche *africano,* anzi addirittura orientale. Conseguentemente si deve aggiungere anche qualche altra lingua; ossia il *russo,* l'*armeno*, l'*amarico.*

Così ci vorranno non meno di dodici cattedre.

Ma come si fa ad insegnare una di codeste lingue?

Il seminario di Berlino, ed io debbo grazie alla diligenza della Commissione che ne ha allegato alla relazione il regolamento, è costituito in modo che per ciascuna lingua è fatto un corso speciale di lezioni che contiene l'insegnamento teorico cogli esercizi pratici in modo che per regola generale l'insegnamento teorico è fatto da professori tedeschi, e il pratico da lettori indigeni.

Noi non possiamo dare dei professori italiani invece che tedeschi, perchè credo che in Italia non ci siano molti conoscitori di queste lingue.

Presidente. Onorevole Vastarini, non entri nel merito, Ella ha proposto unicamente la sospensiva.

Vastarini-Cresi. Scusi, comprendo la sua obiezione perchè probabilmente le è sfuggito il nesso del mio argomentare. Io dico che la sospensione deve essere accolta, e non può il ministro cercare di sfuggirla reclamando un *bill d'indennità* per far passare il disegno di legge; perchè ciò che promette il ministro non è una realtà possibile, ma è una fata Morgana che deve impedire il rendiconto.

Io dimostro ciò senza entrare per questo negli argomenti particolari della legge, senza entrare ad esaminarne gli articoli e quindi sono nel terreno della quistione.

Presidente. Si attenga alle ragioni che possono confortare la sospensiva.

Vastarini-Cresi. È quello che sto facendo, forse lo farò male, ma non parmi di essere uscito dall'argomento.

Dunque io diceva che dovendo ricorrere a professori europei, occorre chiedere quanto si vogliano pagare? Non è molto se dico 7,000 lire; ed essendo non meno di dodici le cattedre, abbiamo una somma di 84,000 lire.

Si dice che si vuol fare anche una biblioteca, ed è naturalissimo, perchè libri non ce ne sono.

E per comperare libri di tante letterature necessari ai maestri ed alunni, per la spesa di primo impianto, non sono troppe 50,000 lire. Vedete che io sono parco nelle mie previsioni, anzi avaro.

Si dice che si vuol fondare un museo, e sia pure; un museo dove i nostri commercianti vadano a vedere i campioni delle merci orientali che da loro si possono importare. Volete stanziare meno di 30,000 lire per l'impianto?

Per le spese della liquidazione di questo patrimonio non volete aggiungere un due per cento? E le spese dei contratti per la vendita dei beni stabili?

Signori, coscienziosamente vi dico che, avendo fatto i conti con la lente dell'avaro, per fondare l'Istituto, di cui si parla, non occorreranno meno di 180,000 o 190,000 lire all'anno. E siccome di residuo non ci sono che 54,000 lire e non dite come provvederete al resto, io vi domando che cosa è che volete veramente ottenere?

Io lo ripeto, le apparenze dicono che volete ottenere la facoltà di non rendere i conti, di incamerare il patrimonio, e poi chi si è visto si è visto, e dell'Istituto orientale dei Cinesi e degli Asiatici ne parleranno i posteri, se avranno desiderio di occuparsi di così sgradevole argomento.

Voci. Perchè sgradevole?

Vastarini-Cresi. A me pare, o signori, che sia bene ritornare dall'Oriente e lasciare i sogni azzurri fermandosi in Italia e precisamente dirimpetto alla Corte di cassazione, la quale ha dichiarato, conformemente alla sentenza della Corte d'appello, che i vostri decreti sono lesivi del diritto privato. E questa è una proposizione che non si può cancellare. Ora, se non si può più cancellare, vorrà il Parlamento rendere vano il pronunziato dell'autorità giudiziaria? Io non lo credo, perchè non mi posso immaginare che voi, nella vostra illuminata sapienza, possiate dire: mettiamo il coperchio a tutto quello che si è fatto; condanniamo alla morte civile coloro che potrebbero domandarne conto al nostro Governo; e incameriamo i beni ed assorbiamo l'istituto.

Io non so rassegnarmi a credere che il nostro voto consacri fatti somiglianti e perciò insisto nella mia mozione la quale non ha altro oggetto che di ricordare al potere esecutivo l'osservanza scrupolosa della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plastino, iscritto contro questa mozione.

Plastino. Io mi compiaccio molto che, quando, sia pur da lontano, sorge il sospetto che un diritto privato sia per ricevere offesa qua dentro, non manchino a questa Camera autorevoli e convinti ed anche vivaci difensori di questo diritto privato; perchè coloro cui interessa si persuadano che l'equanimità di esame e di giudizio in questa Camera non manca, e che chiunque può avere una ragione da esporre qua dentro, trova modo di farla ascoltare...

Vastarini-Cresi. Chiedo di parlare per fatto personale.

Plastino. E con queste parole, io, che non adopero mai sottintesi, per abitudine mia e per mia educazione, credo di fare una vera e sincera lode all'onorevole Vastarini. Forse egli mi ha inteso male, ma ciò non mi riguarda; perchè m'interessa quello che la mia coscienza sente ed approva, più che un cattivo pensiero d'altri.

Ma, con ugual franchezza, debbo dire, che se mi lodo fin qui dell'onorevole Vastarini, non posso lodarmi di lui se in questa Aula egli ha creduto di potere, per quanto senza mala intenzione, supporre che vi sia un Governo disposto a calpestare i diritti privati; che vi sia una Camera (dico le sue stesse parole) che, nel far ciò, si renda *complice* di questo Governo; e poi, mi perdoni, ma il paragone, che sia pure per scherzo, egli ha fatto col nome del nostro carissimo collega Cefaly, non mi pare conveniente alla dignità di questa Camera.

Ora, prescindendo da questo, vediamo, come è dovere nostro, se sia giusta o no la proposta dell'onorevole Vastarini.

Prima di tutto l'onorevole Vastarini diceva, uscendo un po' dai confini della mera sospensiva: badate, o signori, il ministro della pubblica istruzione vi presenta una fata Morgana; badate che per quello che volete fare non bastano i denari che prendete: badate che ci vuole quattro volte tanto.

Questo lo vedremo quando si discuterà in merito il progetto, ma intanto qual conclusione ne verrebbe?

Ne verrebbe questa: poichè per la riforma, che voi avete dinanzi alla mente, quel denaro che togliete ai frati Ripa non basta; poichè voi non potete fare quel vostro bene, quel vostro meglio essendo assai piccola quella sostanza; dunque rimanga nelle mani di quelli che voi ora colpite; così almeno ci sarà qualcuno che goda, lascerete quei sacerdoti bearsi di quei beni, di quelle rendite.

Questa è la conclusione; ma non è bella, e troppo bisognerebbe essere semplici per accettarla.

Ma ha ragione l'onorevole Vastarini di voler sospendere nella Camera la discussione del disegno di legge? Io dico, senza alcuna dubbiezza, che questa richiesta non solo sia per ferire i diritti del Governo e della Camera, ma anche la dignità dell'uno e dell'altra. Lasciamo stare lo Statuto che qui non c'entra per nulla, e che è un peccato che sia maltrattato così facilmente, quando invece bisognerebbe a quel *Sancta Sanctorum* fare ricorso proprio solo quando c'è vero bisogno di difesa di un diritto vero e certo. Ma io dico al mio onorevole amico Vastarini che l'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo è di una semplicità grande e basta al caso nostro. I decreti dell'autorità rimangono sempre fermi; i magistrati devono vedere l'effetto di questi decreti in quanto sono o non sono lesivi del diritto.

Una condanna non solo non vi è, ma non vi può essere, perchè il magistrato non può annullare. Che cosa rimane dunque?

Rimane il debito alle autorità di conformarsi al giudicato nel caso medesimo.

Quando lo deve fare, come lo deve fare? Quali sono i giorni, quali le ore contate ad un ministro perchè provveda?

Onorevole Vastarini, non è per insipienza, no, anzi per sapienza che questo termine non si è stabilito, che questa determinazione non si è fatta nell'articolo 4 della legge, perchè deve qui, in questo punto assai delicato, conciliarsi il rispetto dovuto ai diritti privati ed alla autorità della sentenza, ma non violarsi l'altro rispetto, l'altra necessità pubblica superiore, che è l'autorità del potere amministrativo.

Ma, adunque, il diritto dei cittadini è in balia del Governo?

Anzi, l'onorevole Vastarini dice: qui c'è qualcosa di più grave ancora, ossia che il Governo mette nell'infinito questo diritto e ad evitare di darvi esecuzione ha un rimedio molto spiccio: presenta la legge.

Onorevole Vastarini, io sono uno di quelli che il diritto dei privati rispetta con sentimento di fede, credo non meno di quello che possa rispettarlo Lei, ma ho anche dei diritti dello Stato un concetto assai più ampio.

Voi dovete chiedere, come fate, che lo Stato ai doveri suoi adempia, ma non dovete chiedere, come spesso fate, che lo Stato i diritti suoi trascuri.

Voi mostrate così di essere troppo il paese del *diritto privato*, e invece voi dovete amare di divenire meglio e più che si possa il paese del diritto pubblico. (*Bene!*)

Forse, e mi duole, vi riusciremo fra assai tempo, perchè, nel concetto mio, un paese non si tramuta dall'essere troppo *di diritto privato* all'esser molto *di diritto publico*, se ai trionfi della fortuna ed anche della scienza non si congiungono i battesimi della gloria e del *sangue*. (*Benissimo!*)

Ma, o signori, se questo è vero, che cioè allo Stato i diritti siano garantiti, non meno di quello che con energia si pretende che i doveri siano mantenuti, domando all'onorevole Vastarini, che è giurista: deve esser vero per tutti il criterio di sapienza giuridica e antica e nuova, che cioè *melius est intacta jura servare quam vulnerata causa remedium quaerere?* Questo deve esser vero per i privati, questo dogma di sapienza civile, e poi non dovrebbe esser vero per lo Stato? Ma per qual ragione deve lo Stato perdere quella che è una facoltà, un diritto che è nel patrimonio della scienza e della legislazione civile? Ma come posso io pretendere, e come cittadino e come deputato, che un ministro faccia la riconsegna di un patrimonio quando così si verrebbe ad offendere appunto quel principio di civile prudenza che per me deve esser garanzia dei diritti privati e dei diritti dello Stato egualmente, che cioè è meglio non correre a precipizio, è meglio non vulnerare la causa che chiedere poi un tardo e probabilmente inefficace rimedio? Chi oserebbe di credere, che, nel caso concreto, vi sia stata o insipienza o arbitrio da parte del Governo?

E d'altra parte, onorevole Vastarini, è inutile il sottilizzare. Che questa legge avesse da venire presentata non è cosa nuova! Non era solo nel pensiero del ministro! Questa Camera la legge impose al ministro più volte per voci autorevoli. Io ricordo, in questo momento, la voce dell'onorevole Cavalletto, se non erro, il quale chiese che la legge venisse presentata. Ma i sacerdoti Ripa, vista la giusta minaccia della legge, interposero la lite. E se il Governo si trovò in una condizione di convenienza, chiamatela politica, chiamatela sociale, chiamatela di galateo, chiamatela come vi piace, ma certo nella convenienza lodevole di non venire con un disegno di legge ad attraversare il giudizio che pendeva innanzi al magistrato, ora che il giudizio si è esaurito, ora che il processo è chiuso, voi venite a proporre ancora una sospensiva?

Io domando: se hanno codesti signori un interesse da discutere e garentire, perchè non amano che finalmente si venga ad una risoluzione? Invece essi mostrano di avere un gusto non bello, non piacevole, offensivo del diritto e della dignità altrui, quello di poter dire al Governo e alla Camera italiana: voi siete impotenti a disciplinare e rivendicare il diritto vostro; noi trovammo modo una prima volta di cavarcela quando sostenemmo che le leggi di soppressione non ci riguardavano; noi avemmo modo un'altra volta di tenervi a bada quando alla minaccia vostra della legge noi contrapponemmo un atto di giudiziale contesa; e ora abbiamo bello e pronto un terzo modo di allontanare questa legge presentando questa proposta sospensiva. Vede l'onorevole Vastarini che per tal guisa la dignità stessa, nonchè i diritti, del Governo e della Camera ne verrebbero a patire offesa.

D'altra parte, onorevole Vastarini, i frati Ripa, nella stessa loro memoria, che non è un documento sospetto, se eglino medesimi la mandarono a noi deputati, per quello che riguarda l'esecuzione dei pretesi giudicati, si sono espressi così: " Fu promossa una nuova istanza giudiziaria, chiedendo che, fino alla revoca dei reali decreti, fossero i beni sottoposti a sequestro giudiziario, ed il regio Ministero obbligato al rimborso dei danni derivanti dalla ritardata o meglio negata esecuzione del giudicato. Ad arrestare questo procedimento un decreto del prefetto confermò la nuova lite, sollevando un conflitto di attribuzione, su cui deve *tuttora* pronunziare la Corte di cassazione di Roma. „

Ora, se per questa pretesa esecuzione del giudicato voi stessi avete scelta una via, quella di rivolgervi al prefetto e poi ne è venuto il conflitto di attribuzione e cotesta causa è pendente presso il magistrato di Roma; io vi domando: se questa è la via da voi scelta, come poi credete di poter fare ancora un altro ragionamento, e dire: no, anche prima che questo nuovo giudizio pendente sia risolto e si esaurisca, dovete eseguire intanto la sentenza e sospendere l'esame della legge?

Quindi, prego la Camera, per le considerazioni dette, senza esporne altre, che sarebbero addirittura superflue, di respingere, in modo chiaro e reciso, la proposta sospensiva dell'onorevole Vastarini. (*Vivi segni d'approvazione*).

Presidente. Onorevole Vastarini, Ella aveva chiesto di parlare per un fatto personale.

Vastarini-Cresi. Siccome mi era sembrato che nelle parole dell'onorevole Plastino vi fosse una allusione a difensori di diritti privati, che vengano in questa Camera...

Plastino. No, no.

Vastarini-Cresi. La ringrazio del *no, no.* Avevo domandato di parlare, per dichiarare che, sebbene non ve ne fosse bisogno, io qui dentro non difendo mai privati. (*Bravo!*)

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Chiedo di parlare.

Presidente. In favore della mozione non vi sono altri oratori. L'onorevole Napodano è iscritto con-

tro; ma mi pare che sia meglio che parli l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io prego la Camera di non accogliere la mozione sospensiva dell'onorevole Vastarini Cresi. Mi occorre dire però che il non accoglierla non vuol già significare, che il Governo e il Parlamento contraddicano ad una parte delle cose dette dall'onorevole Vastarini-Cresi. Se il respingere la mozione da lui presentata significasse che il potere esecutivo può revocare le sentenze della magistratura, o non eseguirle; se significasse che il Parlamento può sovrapporsi alle decisioni dei magistrati, nè io vi domanderei di respingere questa mozione, nè voi, o signori, certamente la respingereste. Ma le cose non sono nei termini nei quali, col suo usato ingegno, le ha esposte, ancora oggi l'onorevole Vastarini. Le sentenze delle quali egli ha parlato, a riassumerle nella loro essenza, questo dicevano: il Governo ha ragione quanto alla sostanza dei provvedimenti dati; ma, per dare questi provvedimenti, occorreva ed occorre l'autorità della legge; quindi se la legge non interviene, l'attuale stato di cose deve essere riconosciuto; la corporazione posseditrice dei beni deve essere reintegrata nel suo possesso.

Il Governo poteva eseguire in due modi le sentenze: o col reintegrare nel possesso la congregazione Ripa, o presentando un disegno di legge. In questo caso, l'onorevole Vastarini lo comprende, non bisogna argomentare con ipotesi assurde. Presentare un disegno di legge, in una questione simile, vuol dire (per quei naturali confini che esistono in tutte le questioni politiche ed amministrative), vuol dire sottoporre la questione alle decisioni del Parlamento, e quando esse fossero contrarie, eseguire l'altra parte della sentenza: cioè non presentare altro disegno di legge, ma far luogo alla reintegrazione dei beni.

La Camera lo ricorda, si tratta di un ente morale che, per regola generale, secondo il nostro diritto pubblico, è soppresso. Per eccezione questo istituto era mantenuto, perchè si era pensato (e vi sono documenti solenni che lo dicono) che esso corrispondeva a servizi ed a bisogni di pubblica istruzione.

Il giorno in cui il Governo ha giudicato che questo ente non prestava buoni servizi alla civiltà ed alla pubblica istruzione, ha decretato che fosse compreso nella regola ammessa generalmente per questi istituti, il che equivaleva alla sua soppressione.

Il Governo si trovava dinanzi ad un ente male amministrato economicamente, il quale non corrispondeva neppure allo scopo suo, allo scopo recato dalle sue tavole di fondazione, e che, in ogni caso, non può corrispondere ai fini che oggi si deve proporre, se non sarà profondamente trasformato. Quindi il Governo cercò di trasformarlo. E quando gli onorevoli Desanctis e Bonghi tentarono di riformare quest'istituto, esso si ribellò alle innovazioni stabilite dal Governo, e cercò di resistere giuridicamente per mantenersi nelle condizioni attuali, nelle quali, lo ripeto, non corrispondeva in alcun modo agli scopi civili e di istruzione coloniale per i quali lo Stato italiano lo aveva mantenuto in vita.

Non vi è Governo il quale non possa riconoscere che ove la sentenza del magistrato fosse stata diversa da quello che è, avrebbe dovuto senz'altro eseguirla. Ma tal quale era, l'eseguirla voleva dire che cosa? creare uno stato di cose transitorio, amministrativamente pericoloso, il quale non avrebbe avuto alcun serio e durevole risultato.

Non si tratta di far brillare alcuna fata Morgana innanzi agli occhi di alcuno.

Seguendo, per un istante, l'onorevole Vastarini-Cresi nelle sue previsioni intorno all'avvenire di questo Istituto, io gli dico che egli fa un ipotesi quando afferma che dopo approvato questo disegno di legge, quell'istituzione non produrrà buoni risultati, ma che è invece una certezza questa che attualmente non ne produce alcuno nè buono, nè cattivo rispetto all'istruzione e che versa in uno stato per ogni parte anormale.

Ora se quell'ente per rendere veri servizi, di istruzione e di civiltà, se per esercitare un'azione efficace e corrispondente ai suoi scopi, ha d'uopo in qualche modo dell'aiuto, dell'intervento del Governo, non si potrebbe mai immaginare che ciò possa essere, continuando esso ad esistere così come ora è costituito.

Se il Governo ha da intervenire per render seria l'opera di quell'istituto, occorre che esso anzi tutto si trasformi e che assuma quella nuova indole, quella nuova costituzione, che il presente disegno di legge mira ad imprimergli.

Per queste considerazioni adunque, e senza ripetere ora ciò che altra volta ho avuto l'onore di dire alla Camera, ove l'onorevole Vastarini-Cresi insista nella sua proposta, prego la Camera di non accoglierla; perchè la Camera può vedere in quali inconvenienti verrebbesi a cadere facendo risorgere quella Congregazione nella pienezza delle sue facoltà amministrative, e restituendole i beni; e d'altra parte se davvero il potere esecutivo avesse violato una sentenza dei

magistrati il Parlamento farebbe certamente male ad assolverlo.

Perciò la proposta dell'onorevole Vastarini-Cresi, nè come proposta sospensiva del disegno di legge, nè come *bill* d'indennità può essere dal Governo accettata.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Napodano era iscritto per parlar contro alla mozione, ma dal momento che non vi sono più oratori iscritti in favore, mi pare che potrebbe rinunciare a parlare; e così si verrebbe subito ai voti.

Voci. Ai voti! ai voti!

Napodano. Io ero iscritto in favore del disegno di legge.

Presidente. Sta bene. Allora le è riservata la facoltà di parlare nella discussione generale.

Verremo ora ai voti sulla mozione Vastarini-Cresi che rileggo:

" La Camera, prima di entrare nell'esame del disegno di legge sul riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli, invita il ministro della pubblica istruzione a revocare i decreti reali dichiarati dall'autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, lesivi dei diritti privati ed a disporre, in omaggio all'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo, che i menzionati diritti sieno reintegrati, e passa all'ordine del giorno. "

Coloro che sono d'avviso d'approvare questa mozione sono pregati d'alzarsi.

(*Non è approvata*).

Ora passeremo alla discussione generale del disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

(*Non è presente*).

Non essendo presente perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Signori, io ho chiesto di parlare contro questo disegno di legge, non perchè io dissenta dalla maggioranza della Commissione intorno allo scopo di esso, ma piuttosto perchè desidero che questo scopo sia meglio raggiunto. Abbiamo quindi lo stesso desiderio e siccome non si tratta che di questione di modalità, non dispero che si possa venire ad un accordo.

Infatti nella maggioranza della Commissione siamo stati unanimi nel determinare l'indole ed il fine del nuovo istituto da sostituirsi al Collegio dei Cinesi.

Lo scopo dev'essere l'insegnamento pratico di quel numero di lingue orientali viventi, che potranno essere insegnate con le forze pecuniarie dell'istituto quali sono attualmente e quali potranno essere se lo Stato lo sussidierà; scopo determinato dall'origine stessa dell'Istituto, scopo determinato dal momento storico in cui si trova l'Italia e dalla tendenza in parte inconscia del nostro paese, di spandersi nei paesi orientali, sotto una forma o sotto l'altra, sotto forma di conquista, di colonizzazione, di commercio.

Nella maggioranza della Commissione, siamo stati unanimi nel ritenere che sarebbe un grande vantaggio pel nostro paese che un certo numero dei nostri concittadini appartenenti a qualunque classe ed a qualunque grado di coltura, fossero capaci di andare in quelle regioni e quivi appena arrivati intendere ed essere intesi, partecipare alla loro vita e così far nascere sotto forme infinitamente varie, e che è impossibile prevedere, sin da ora, quei punti di contatto che poi servirebbero ad espandere la nostra civiltà ed i nostri commerci.

Siamo stati d'accordo nel ritenere che un mezzo efficace a questo scopo sarebbe quello di impartire in Italia insegnamenti tali che permettessero ai nostri giovani sbarcando in Egitto, nell'Asia minore o nelle Indie, di farsi comprendere dal primo facchino che loro portasse il bagaglio e d'intendere lui. Risultato molto difficile ad ottenersi questo perchè noi, in Italia, di conoscitori delle lingue orientali, per la parte teorica, filologica, ne abbiamo non pochi; ma non tutti questi sono atti all'insegnamento pratico. Sono occupati in altri ed utilissimi studi, ma d'indole scientifica. Fra questi dotti, del resto distintissimi, non tutti hanno l'attitudine o il tempo d'insegnare lingue parlate in modo da porre gli alunni in grado di usarle correntemente. Siamo stati nella maggioranza della Commissione perfettamente d'accordo sopra tutti questi punti; e sullo scopo e sulle difficoltà di raggiungerlo.

Eppure, il risultato del nostro consenso è stato il disegno di legge che avete sott'occhio, il quale non determina neanche la natura dell'insegnamento.

Il disegno della Commissione stabilisce che nel nuovo Istituto saranno impartiti insegnamenti delle principali lingue vive dell'Oriente. Il che significa che rimarrebbe perfettamente entro i limiti della legge quel professore che facesse, per esempio, un corso per illustrare l'influenza del Corano sullo svolgersi della lingua araba parlata. Argomento interessantissimo. Ma dubito che dopo averlo seguito col massimo profitto, uno scolaro riuscirebbe capace di andare a

parlare il dialetto arabo che si usa in Egitto od in Siria.

C'è stata, sì, una correzione fatta dalla Commissione, al disegno ministeriale. Questo era pure molto indeterminato, però una piccola precauzione la pigliava: determinava nell'articolo 3 alcune norme per la nomina dei professori. Il disegno della maggioranza della Commissione sopprime queste norme; abbandona tutto al regolamento o ai regolamenti, che si succederanno con l'andar del tempo.

Io credo che col disegno della maggioranza della Commissione noi non potremo arrivare che ad un risultato: quello di fornire un certo numero di assegni supplementari, sotto forma di indennità per cosiddetti incarichi, ad un certo numero di professori insegnanti le scienze affini all'insegnamento pratico, che si dovrebbe dare nell'Istituto.

Per me è cosa fatale. Non andrò a ricercare negli annali del Ministero di pubblica istruzione precedenti che giustifichino queste mie previsioni. Mi limito a costatare quale sarebbe la condizione di cose creata dal disegno della Commissione se diventasse legge.

Il ministro di pubblica istruzione potrà, senza violare la lettera, e neanche lo spirito della legge quale risulta dalla sua redazione, imprimere all'insegnamento nel nuovo Istituto delle lingue orientali viventi, un indirizzo esclusivamente filologico, storico. Chiunque fra i distintissimi filologi orientalisti (ai quali, per esser competentissimi nella loro partita non occorre saper adoperare correntemente la lingua che insegnano) potrà, senza violar la legge, senza mancare in nulla alla più alta rispettabilità, chiedere di essere incaricato dell'insegnamento filologico di una lingua orientale vivente nel futuro regio Istituto orientale di Napoli.

E perchè, con gli onorari tutt'altro che lauti coi quali lo Stato remunera gl'insegnamenti più difficili dati nei suoi Istituti, un insegnante sprovvisto di mezzi di fortuna, dovrebbe astenersi di ricercare onestamente un supplemento onestamente guadagnato chiedendo di essere incaricato di un insegnamento nel nuovo Istituto? Insegnamento il quale sarebbe ottimo sotto tutti i rispetti ed avrebbe il solo difetto di non raggiungere il fine al quale si vuol destinare la nuova scuola. I giovani poi, che usciranno dell'Istituto, se andranno nei paesi d'Oriente, dovranno all'arrivo principiare col cercarsi un interprete. Io sono convinto che alla lunga, niun ministro d'istruzione pubblica sarà in grado di resistere alle pressioni, che subirà in questo senso.

Scopo degli emendamenti che ho proposto al disegno della Commissione è di porre chi dovrà applicare la legge nell'alternativa, o di violarla apertamente, o di imprimere all'insegnamento dato nell'Istituto un carattere tale, che gli scolari, dopo compiuti in esso gli studi con successo, siano necessariamente in grado di usare correntemente la lingua, che vi avranno studiata.

Io mi permetto raccomandare caldamente alla Camera di porre il futuro Istituto in grado di raggiungere questo fine cui ho accennato, accettando, sia i miei emendamenti, sia altri, se altri più efficaci nel medesimo senso verranno presentati.

Lo raccomando per un interesse non solo materiale, ma anche morale.

L'interesse materiale, ho già cercato di dimostrarlo, aggiungo che, nella necessità in cui siamo di formare giovani capaci di adoperare i principali linguaggi parlati in Oriente, nessuna occasione poteva presentarsi più favorevole che questa del riordinamento del Collegio dei Cinesi. Molto più favorevole che se lo Stato avesse mezzi e voglia di creare lui di sana pianta un'Istituto per l'insegnamento delle lingue orientali viventi.

Lo Stato, in Italia, si sa, fa le cose grandiosamente, e si crederebbe obbligato di creare fino dalla prima qualche cosa di completo. Vorrebbe subito stabilire un collegio dove si insegnasse una diecina di lingue, e siccome gli insegnanti adatti, lì per lì, non si potrebbero trovare, si finirebbe con un fiasco. Qui abbiamo invece un capitale relativamente esiguo. Ciò, a parer mio, contrariamente all'opinione dell'onorevole Vastarini, è una fortuna. Perchè siamo costretti a principiare adagio coll'insegnamento di quelle sole due o tre lingue, il cui insegnamento è più urgentemente richiesto dalle nostre aspirazioni (pur troppo per ora, non possiamo parlare che di aspirazioni, non di relazioni acquistate, o di possessi). Trattandosi di un numero d'insegnanti ristretto, sono più facili a trovar in Italia, in Europa, o magari nei paesi in cui si parlano le lingue da insegnarsi. Così si può formare con qualche speranza di successo il tipo della scuola, la tradizione, il nucleo il quale poi potrà ingrossarsi con insegnamenti di lingue nuove, che troveranno il loro modello nei fortunati insegnamenti primitivi dell'Istituto.

Ma, signori, mi permetto raccomandarvi di riformare il disegno della Commissione anche per un interesse morale.

Signori, il movente principale della riforma che stiamo adesso discutendo, è stato il fatto ormai pur troppo dimostrato che i fondi dell'Istituto dei Cinesi sono stati distratti dal fine d'insegnamento cui erano stati destinati, e vòlti ad interessi privati.

Ora badate di non dar pretesto a coloro istessi che accusate adesso, di accusare un giorno noi, (sia pure ingiustamente) noi Stato italiano, di non aver voluto altro che toglier questo profitto ad essi, per farne fruire altri non meno illegittimamente; di non aver voluto altro che sostituire una camarilla ad un'altra. Signori, non dimentichiamo che la lotta fra il partito liberale ed il retrivo, della quale è questo uno fra gli infiniti episodi, è lotta sopratutto morale, e che perde terreno chi riesce moralmente più debole. La gran massa della nazione assiste alla lotta con maggiore equanimità che molti non suppongano, e inchina non verso quella parte che è più forte materialmente, ma verso quella dove trova solidità morale maggiore, o almeno minor debolezza.

È una grande debolezza morale quella di agire in modo tale che si possa dagli avversari dire: siete i più forti, e prendete questi quattrini, senza assicurare il fine che vi ha servito di pretesto a prenderli. Li prendete, non a nome di quel grande diritto pubblico del quale ha parlato l'onorevole Plastino tanto bene ed in modo tanto ispirato, ma semplicemente perchè voi avete i vostri partigiani, come noi avevamo i nostri, e volete mantenerli. So benissimo che questo discorso non sarebbe giusto ma avrebbe un'apparenza di verità.

Non ho altro da dire per adesso, riservandomi di parlare nella discussione degli articoli.

Presidente. Spetta ora all'onorevole Plastino per parlare in merito del disegno di legge.

Plastino. Io ho una gran paura di tornare ad infastidire la Camera, ma giacchè intorno al merito del disegno di legge non si è detto nulla, io voglio esporre alla Camera le ragioni per le quali la mia convenzione è sincera e piena in favore di questa legge, lusingandomi che la stessa convinzione, essa stessa, abbia a riportarne, a ragione veduta, sì che ciascun di voi si senta conscio e tranquillo nel dare il voto favorevole.

Forse si dubita, perchè si parlò altra volta in questo senso qua dentro dallo stesso onorevole Vastarini, che il diritto dei privati rimanga offeso da questa legge, in quanto questa legge sia contraria al giudicato. Ma lasciamo stare le teorie, giacchè io ne ho fastidio, circa le relazioni fra una legge dell'oggi e un giudicato che la preceda.

Io dico: sì, rispettiamo pure il giudicato.

Ma il vero è questo: che il giudicato non decise, come non poteva e non doveva, se il diritto di patrimonio fosse dello Stato o de' privati in questa istituzione.

Il giudicato non esaminò e risolse altro se non questo: attesa la natura di questo Istituto, si può con decreto del potere esecutivo trasformarlo o molto o poco, o ci è mestieri della legge? Questa era la disputa.

Onde assai male si fa ricorso al giudicato nel senso di voler far credere, che in esso siasi dichiarato il diritto dei sacerdoti Ripa al patrimonio della istituzione.

La Corte di cassazione di Roma, pur confermando la sentenza che per tale conferma sarebbe diventata *res iudicata*, si espresse in una maniera assai chiara, ed è bene, per tranquillità di ciascuno di voi, che tal dettato di questa Corte di cassazione voi sappiate nei termini precisi.

La Corte di cassazione disse:

" Ove il pubblico bene esigesse la *parziale* o *totale* TRASFORMAZIONE ed anche la SOPPRESSIONE *assoluta* dell'ente, il mandato e l'obbligo dei governanti sarà quello di provocare il *provvedimento supremo della legge.*

" È la Nazione soltanto e per essa la legge, che, accettando il concorso dei fondatori, non si spoglia altronde del diritto che essa ha di apprezzare ciò che esige l'utilità generale e di modificare o comunque riformare ed anche distrugere in ogni tempo gli enti morali ai quali ha permesso di sorgere e vivere in mezzo a lei per prestarle servizio. Questo è diritto di sovranità, nello interesse sociale, a cui cede il rispetto, dovuto nell'interesse stesso, alla volontà dei fondatori. "

Quando adunque si vuol far credere che questa legge, trasformando l'Istituto, urti contro il giudicato, risponde il giudicato stesso, in termini chiari e precisi, che appunto la Camera ha questo potere, che ora essa esplica.

Ma io vi prego, onorevoli colleghi, di notare ancora un'altra cosa. Ciò che ha sedotto e che forma l'errore, l'inganno dirò di codesti privati, è che la sentenza abbia dichiarato questo Istituto un Istituto di *fondazione privata.* E allora essi, codesti sacerdoti, dicono: poichè l'Istituto è di fondazione privata, il salto è facile per dire: dunque la roba è nostra. È un salto nel quale eglino si precipitano addirittura. Perchè non basta, a che il patrimonio di un Istituto costituisca diritto delle persone che vi si muovono dentro, non basta

che l'Istituto sia di fondazione privata. Un Istituto è di fondazione privata perchè il nascimento suo sarebbe da privati. Ma l'Istituto può nondimeno esser pubblico perchè il fine è pubblico, perchè il fine è perpetuo, perchè il fine è uno di quelli che rientrano nelle funzioni di Stato o largamente sociali. Poco mi costerebbe di fatica il farvi qui della dottrina. Ma voi non ne avete bisogno, ed io, qua dentro, non ne ho nè voglia nè gusto. Io noto solo che le leggi nostre sono chiare al proposito. Se voi volete esempi d'istituzioni in cui si possa parlare di un diritto di privato dominio a favore dei componenti o, in genere, di subbietti privati, potrei citare in proposito l'articolo 3 della legge sulle Opere pie. L'articolo 3 dice: " Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati „ (onde qui facevasi la quistione delle Confraternite giorni fa) " nè le fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrate da privati o per titolo di famiglia e *destinate a pro' di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.* „

Ecco dunque che voi avete bisogno di avere un subietto determinato in cui favore l'oblazione del privato si faccia. Ora se questo è, si può egli mettere in dubbio che qui si trattava non di un fine privato, non di determinate persone o determinate famiglie che devono godere la rendita e appropriarsi i beni, ma si trattava invece di un fine pubblico (la cultura, la istruzione in date lingue, stabilire altresì correnti di comunicazioni e per commerci, forse, e certamente per influenze ed espansioni di civiltà), di un fine perpetuo, di un ente pubblico insomma?

Lo spendere più parole su questo soggetto sarebbe un voler andar per le lunghe, e io non ho mica desiderio di ciò fare anche perchè la relazione del mio amico onorevole Florenzano non fa sentirne il bisogno, essendo così chiara, così ampia, così coscienziosa.

Ma io devo notare ancora una cosa. Circa il fine di cotesta istituzione, i dispacci regi di fondazione parlano assai chiaro.

In quei dispacci è detto che dovesse l'Istituto servire per alunni asiatici, dispensati dal giuramento di dedicarsi all'apostolato nei loro paesi. E si soggiunge: possono anche farne parte sacerdoti (prego la Camera di notare questo brano) sacerdoti secolari, i quali, *a proprie loro spese,* volessero mantenervisi, per istruirsi nelle lingue e nei costumi della Cina e delle Indie orientali, senza obbligarsi con giuramento alla predicazione del Vangelo nei suddetti paesi, liberi di andare, o no, alle missioni.

Si noti ciò e si noti pure che uno degli articoli nella regola di questo benemerito e famoso frate Ripa, così male imitato di poi (*Si ride*) dalla pretesa Congregazione, prescrive così:

" Questa Congregazione viene formata da ecclesiastici e fratelli laici, i quali tutti hanno per istituto il dovere, *senza alcuna mercede temporale,* di servire, dirigere ed istruire nello spirito e nelle lettere i collegiali, per formarne tanti uomini apostolici, *mantenendosi in comunità* A SPESE DEL LORO PROPRIO PATRIMONIO. „

Se questi sono i dispacci regi di fondazione, se questa è la Regola del Ripa da voi medesimi privati invocata, se il buon Ripa statuì che voi sacerdoti dovevate stare là dentro per aver cura di esercitare un certo patronato su cotesti alunni, ma *col patrimonio vostro;* allora io ho il diritto di dirvi una cosa, che mi pare capitale e decisiva, che, cioè, nessun vincolo di patrimonio unisce voi all'istituto e che quando voi, per la frase *fondazione privata,* credete di dire che voi avete diritto di dominio, voi dite tale cosa che francamente non può da alcuno che abbia buon senso esser pigliata sul serio; a voi, mancando circa l'istituto un vincolo di patrimonio, manca quello che, in simili casi, è il primo presupposto per poter mettere in campo una disputa di privato diritto, di privato dominio. Per conseguenza, il discorso vostro è del tutto infondato. Ma vi è ancora un'altra osservazione da fare, perchè appaia che io, se mi convinsi contro le pretese di questi privati, lo feci dopo uno studio, che a voi, non so, potrà o no parere illuminato, ma che vi parrà certamente coscienzioso, come era non virtù ma dovere mio che fosse.

Io devo far nota, anche abusando della pazienza della Camera, (*No! no!*) una cosa; ed è questa: In progresso di tempo, è fuor di dubbio che due Brevi pontifici tentarono che l'istituto si trasformasse; ed allora ai vecchi nomi ed alle vecchie cose, per via di questi Brevi, subentrarono nomi e cose nuove.

Allora si parlò della Congregazione dei presbiti, poi Congregazione del redentore; si parlò di obbligo di missioni, e si parlò di voti, di cui prima non era parola.

Ma quale è il valore di questi Brevi pontifici? Le tavole di fondazione sono i dispacci regi. Cotesti Brevi pontifici, per una delle infinite aberrazioni, per uno degli infiniti soprusi di cui

il far rimprovero a quello o a questo nella storia nostra, così varia, è proprio una fatica enorme, e, avendo un po' di equanimità, è accusa molto difficile; per uno, dico, di tali soprusi, codesti Brevi pontifici vennero; se non che vennero in un tempo in cui il regio assenso era la sanzione vera secondo il diritto pubblico di allora.

Ebbene, non venne mai codesto regio assenso che desse trasformazione legale a questo Istituto che era nato, come si è visto, laico, per fine di istruzione, e dove i preti rappresentavano un mero ufficio di assistenza e di patronato, e niente affatto un ente, e tanto meno un ente con fini religiosi. Nè tal difetto di regio assenso può ben dirsi supplito dal mero *exequatur* del collaterale Consiglio, dato non senza ogni maggiore riserva dei regii dispacci.

Adunque, voi non avete tavole di salvezza per far credere alla Camera italiana, che la nuova condizione di codesto Instituto implichi, in alcuna maniera, una violazione di vecchi o nuovi diritti vostri; perchè la vostra origine vi condanna. Le trasformazioni intermedie volevano favorirvi; ma quelle, meritassero pure osservanza, non sono legali.

Onde noi cosa facciamo oggi? Non trasformiamo l'ente, non facciamo che richiamarlo alle origini sue, distraendolo da quell'abuso a cui si era permesso di pervenire. Facciamo dunque opera che sta nel potere nostro, che sta nel diritto nostro, che sta nella sapienza civile nostra, con pieno ossequio allo stato delle cose, senza verun tentativo di offesa al diritto di coloro, che movono tanta doglianza.

Senonchè codesti preti, codesti privati, finchè difendevano il diritto proprio, hanno fatto cosa che ognuno può fare. Io sono di molta equanimità di giudizio. E non oso facilmente di fare rimprovero a chiunque sia, che lotti per quello che a lui forse può parere il suo diritto. In ciò io non avrei da dolermi di questi sacerdoti Ripa; ma piuttosto di coloro, che, con aria di perseguitati, sono viceversa disturbatori, e forse hanno con vento sottile agitato quei sacerdoti. Del resto, sarà vero ciò? serve a noi il saperlo? (*Si ride*). Non monta.

Ma io posso e devo dolermi dei sacerdoti Ripa in quello, in che si sono lasciati andare ben oltre il preteso loro diritto. In certe memorie infatti comunicate alla Camera, mandate a noi deputati, eglino vanno fino al punto di far la censura dei propositi, che il Governo e la Camera italiana, rivelano in questo disegno di legge; si lodano di quello che essi hanno fatto, dicendo pieno di speranze l'avvenire dell'ente nelle mani loro, e facendo pronostici di oscurantismo sulle proposte che ora sono davanti a noi.

Io sono tenerissimo, lo ripeto, del diritto dei privati, ma sino a questo punto no. A questo punto io dico, discutiamo noi, senza preoccuparci d'altro. Discutendo dunque fra noi, vi è egli una buona ragione di trasformare l'ente? Questi sacerdoti, come dissi poc'anzi, si vestono da laici, quando la legge sta per colpirli come chierici, dopo si verranno a vestire da chierici quando il vento che spira è in senso opposto; fanno poi voti che la legge non venga, eppoi tentano che la legge si allontani ancor più.

Ora io vi domando, o signori, se di fronte ad uno stato simile di cose si debba aver preoccupazione di sorta nel dire: *lo Stato subentri e riordini l'Istituto, sciolga questa Congregazione.* E questo è ciò che sorge subito, spontaneamente nel giudizio vostro.

Ma c'è ancora di più, o signori. Le rendite di quest'ente, anche calcolate al minimo sugli ultimi bilanci, e lasciando stare gli sperperi precedentemente avvenuti, oscillano intorno alle 90,000 lire annue.

Ora nientemeno che in 183 anni (è un bel periodo di tempo!) non sarebbero venuti che 106 alunni: e per codesti 106 alunni sarebbe occorso tutto quel cumulo di rendite, che monta, calcolato così a mente, a qualcosa come un miliardo e mezzo! (*Si ride*).

Mi pare che da ciò la Camera debba essere assai facilmente persuasa che la faccenda non abbia poi dovuto camminare molto in regola, se tutto questo patrimonio, per la bagattella di oltre un secolo e mezzo, sia scomparso lasciando di sè una così piccola, così povera, così miserevole traccia.

Ragione questa, mi pare, sufficiente per dire: " lo Stato sopravvenga e trasformi. „

Ma non è questo il peggio: io domando alla spassionata coscienza di ciascuno di voi, se le regole, che, senza la trasformazione propostavi con questa legge, vigono per codesti sacerdoti, vi paiono conformi al nascimento dell'istituto, vi paiono conformi alla natura di un istituto qualsiasi dei tempi odierni.

Ebbene o signori, c'è una delle regole che dice: " Si avverte a non mai voler prendere maggior numero di fratelli laici, di quello che esiga il preciso bisogno della comunità; e si sfugga sempre di ricevere *persone nobili* o *avvezzate a studiare* (dunque volevano gente che non deve far nulla) o a vivere delicatamente o a comandare, come sono gli *ufficiali* di guerra (dunque guerra al militarismo)

a causa che quelle persone non sogliono riuscire atte alle fatiche, alla vita umile ed ubbidiente. „

" Niuno dei nostri fratelli laici (ecco un'altra regola) apprenda a *leggere nè a scrivere, molto meno la grammatica* senza licenza della Consulta. (*Si ride*).

Ma cosa vogliono fare costoro? Nemici dei militari, nemici della gente per bene, nemici del leggere e dello scrivere, nemici della grammatica (*Si ride*); non capisco che cosa si debba pensare di un Istituto, nato col fine dell'istruzione, che è rimasto tanto tempo con questa specie di regole! (*Approvazioni*).

Ma v'hanno delle regole ancora più gravi, o signori, perchè una di esse è in questi termini:

" Eccetto i capitolari ed il direttore di spirito, nessun altro dei nostri potrà tenere, o leggere, o sentir leggere questa terza parte delle Regole e Costituzioni, onde nè il superiore nè i capitolari potranno darla in prestito, nè farla copiare o leggere ad alcuno, nè permetteranno che si sentano leggere, o in qualsivoglia altra maniera pervengano alla notizia di alcuno, richiedendosi acciocchè alcuno, non capitolare, le legga, che la maggior parte della Consulta concorra in darne espressa licenza. „

Io non so che cosa giaccia, in questa terza parte delle regole, se vi è bisogno che si circondino di un così misterioso e pauroso segreto. Ora io vi dico: esaminate un poco questa istituzione, di fronte a quello che le istituzioni presenti possano esigere, consentire, tollerare; di fronte a quello che il più modesto e timido amico della civiltà può desiderare, e ditemi se nella vostra coscienza vi paia un'esorbitanza il dire: affrettiamoci a trasformare questa istituzione. Senonchè, trasformandola, tiene conto il disegno di legge di quel che possa e debba avere in sè di buono l'istituzione che esso si propone?

Ma qui io entrerei nella parte tecnica della questione, ed io ho già abusato troppo della pazienza della Camera.

La Camera vorrà udire da qualche altro oratore se l'Istituto possa andare come è stato concepito, o abbia bisogno di correzioni e miglioramenti.

Io ho udito dire dall'onorevole mio amico Franchetti, che ringrazio di cuore, per le gentili parole, le quali egli mi ha rivolto, che bisogna fare in modo che la legge offra maggiori garanzie, perchè sia impedito che l'Istituto diventi come un appannaggio dei corsi universitari; perchè sia provveduto che non vi sia soltanto l'insegnamento teorico quando invece bisogna desiderare che vi sia anche l'insegnamento pratico.

All'onorevole mio amico Franchetti io non ho che da dire una cosa sola, che questo è anche il mio desiderio; ed io mi permetto di credere che si possano conciliare i due insegnamenti della teorica e della pratica delle lingue, perchè qui non si tratta di fare una scuola troppo modesta di mera preparazione per gente che debba per tanti ordinari servizi andar via nei paesi dell'Oriente, ma si tratta di una scuola, che se deve rispondere ad un bisogno pratico del paese, deve pure potersi dire ed essere un vero Istituto di lingue orientali che, prima o poi, possa andare alla pari di quelli di Parigi, di Berlino e di Vienna. Ma, ripeto, che quanto alla parte tecnica del disegno di legge io mi metto in disparte. E intanto ringrazio la Camera e le chiedo scusa se ho dovuto parlare piuttosto a lungo e con tanta sua noia. (*Vivè approvazioni*).

Cavalletto. È tanto bene!

Presidente. È presente l'onorevole Di Sant'Onofrio, che è iscritto a parlar contro?

Di Sant'Onofrio. Io non mi sono iscritto...

Presidente. Eppure apparisce nel registro!

L'onorevole Arcoleo è presente?

Una voce. No!

Di Sant'Onofrio. Io cedo il mio turno all'onorevole Bonghi!

Presidente. Lei è iscritto contro e non può cedere il turno all'onorevole Bonghi, che è iscritto a favore.

L'onorevole Cavalletto è presente?

Voci. Sì.

Cavalletto. Dopo il discorso così splendido, chiaro e preciso dell'onorevole Plastino, a dire il vero, sarebbe ardire eccessivo l'aggiungere parole a conferma della sua tesi. La trasformazione di questo Istituto, fondato con idee e con scopi veramente umanitari dal sacerdote Ripa e dipoi tralignato, è dimostrata necessaria da tutte le relazioni ministeriali e principalmente dalla relazione Lignana, che noi già conosciamo; e sarebbe stato delitto il continuare a mantenere una istituzione così degenerata, così falsata e che stabiliva in Italia la importazione di una tratta *dei gialli*. Le idee del fondatore Ripa furono, ripeto, falsate, furono alterate dall'ingerenza clericale, la quale non solo intendeva condurre questo Istituto con idee del medio-evo, ma peggio ancora che del medio evo, perchè nel medio-evo anche nella parte religiosa abbiamo avuto pensatori dotti, veramente eminenti, veramente della civiltà benemeriti.

Ma quest'Istituto degenerato invece tendeva a mantenere l'ignoranza, e sciupare un patrimonio che doveva essere diretto alla civiltà ed all'istruzione, e che si sciupava per mantenere invece alcuni preti o frati nell'infingardaggine, e per degradare il carattere dei giovinetti in esso reclusi.

Basta considerare che in 162 anni solo 106 alunni furono raccolti, e che 60 appena ritornarono nella Cina un po' istruiti, gli altri furono perduti.

Noi abbiamo veduto ultimamente che in sei anni quattro alunni che si trovavano in questo Istituto appena appresero a leggere, alcuni sono morti di nostalgia, due si sono suicidati. Era possibile il mantenere questa istituzione? non modificarla radicalmente?

I ministri che l'hanno trasformata fecero benissimo, quei decreti reali se legalmente non erano in perfetta regola, ebbero però il merito di terminare una situazione che non corrispondeva al suo scopo.

La Corte di cassazione ammise che per legge si poteva trasformare il viziato istituto, ebbene ora si è presentata una proposta di legge, e noi dobbiamo senz'altro occuparcene e adottarla nel modo migliore.

Dopo ciò io credo che non convenga prolungare una discussione generale sopra una proposta che è di evidente necessità ed urgenza, e che meglio convenga passare alla discussione degli articoli.

Molti argomenti e gravissimi ci incalzano, non perdiamo tempo in discussioni accademiche o superflue. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Io non abuserò del tempo della Camera, e mi limiterò a dire poche cose in favore di questo disegno di legge.

Per verità a me è rincresciuto moltissimo che alcuni autorevoli colleghi abbiano potuto combattere questo disegno di legge, o per lo meno tentare di ritardarne la discussione, come l'onorevole Vastarini, facendo censura al Governo in un momento in cui si deve piuttosto ad esso dar lode.

Io credo, o signori, al punto in cui è arrivata la discussione che sia il caso di presentare poche osservazioni sul modo in cui a me pare che la discussione debba essere condotta. Io credo che non sia punto sindacabile il Governo per non avere eseguito il giudicato, e che sia assai pericolosa l'affermazione fatta da taluno che il potere giudiziario abbia quasi eccitato il Governo a provocare dei provvedimenti legislativi in proposito. Si è fatta colpa al Governo di avere offesi i giudicati, e qualcuno è andato anche più in là, incolpando il Governo di avere offeso lo Statuto co l decreto reale che autorizzava la trasformazione dell'Istituto orientale di Napoli.

In quanto alla prima accusa, si è molto parlato di giudicati; ma se la Camera si darà la pena di leggere la sentenza della Corte d'appello, la quale divenne cosa giudicata col pronunziato della Corte di cassazione, essa riconoscerà che il Governo non poteva fare che quello che ha fatto, e che, se avesse fatto diversamente, avrebbe fatto molto male e meritato un giusto biasimo. Udite che cosa dichiara la Corte d'appello in quella sentenza. Dichiara " essere di privata fondazione a scopo religioso e retto da persone ecclesiastiche il Collegio dei Cinesi, oggi denominato Asiatico. "

Ora, data questa definizione dal potere giudiziario, che cosa avrebbe dovuto fare il Ministero della pubblica istruzione? Avrebbe dovuto invitare il direttore generale del Demanio a prendere possesso dei beni amministrati dai Cinesi; imperocchè il Governo, che ha il dovere di eseguire la legge, trovava davanti a sè una legge, che è quella del 67, per la quale, qualunque fondazione, istituzione o legato, qualunque nome avesse, pur che avesse il carattere di perpetuità oppure religioso, era soppressa.

Ora, signori, se il Ministero della pubblica istruzione con provvido consiglio, visto che quella istituzione era mista; che prevalente era il carattere religioso, ma che in fondo questo carattere religioso era in trasformazione, anzichè guardare questo ente nelle primitive sue condizioni, volle salvarlo dalla legge soppressiva; con quei provvedimenti ed atti del potere esecutivo, non fece altro che impedire la presa di possesso, da parte del demanio del patrimonio del Collegio.

Di questo bisogna render lode al Governo, anzichè dargli biasimo; ed io non potrei associarmi a coloro che hanno condannato questo decreto.

Forse sarebbe stato desiderabile, che più presto fosse venuto in discussione il disegno di legge che ora abbiamo dinnanzi; perchè questo avrebbe impedito quello che si è detto, negli scritti che ci sono stati comunicati; scritti nei quali si ha a lamentare la mancanza di rispetto assoluta, non solamente verso il Governo, ma verso il corpo legislativo; poichè si è arrivati fin anco a dire, che non era supponibile mai che un'assemblea presieduta dall'illustre Giuseppe Biancheri

potesse consentire che dei diritti venissero sopraffatti da atti legislativi.

Tutto questo è un portare la questione assolutamente fuori dei suoi termini. La questione, signori, è messa così.

Vi era un ente morale, il quale è ben distinto da quelle persone (ente ecclesiastico) che ne avevano la rappresentanza. Questo ente morale serve come è noto per fini d'istruzione; con l'andare del tempo, per le bolle pontificie è mutato in ente religioso con fine religioso, il Governo del tempo ebbe cura di guardare più all'origine che alla trasformazione seguente, e volle salvarlo dalla legge di soppressione e lo mantenne in vita; e questa vita gli fu conservata con decreto reale.

Più tardi è sorta contestazione tra le persone che rappresentano quest'ente, le quali in base della legge costitutiva e trasformative dell'ente medesimo ne domandano la trasformazione, e il possesso dei beni.

Il potere giudiziario aveva dinnanzi a sè una questione molto complessa. Doveva fare quello che fece, cioè esaminare se il decreto reale potesse abolire un diritto garantito dalle leggi del tempo, ed opinò naturalmente di dichiarare non efficace il decreto reale, ma nel tempo stesso dichiarò l'indole religiosa di quella fondazione. E allora come potete fare rimprovero al Governo del tempo di non avere eseguito il giudicato?

Ecco dunque, o signori, lo stato delle cose. Il Governo del Re ci presenta questo disegno di legge, col quale, come avete udito dai precedenti oratori, è richiamata in vita la primitiva istituzione, lo scopo nobilissimo del fondatore dell'opera, con provvedimenti sui quali mi riservo piena libertà di discussione quando saremo all'esame degli articoli. Si propone la trasformazione dell'ente morale.

Io credo che si debba lode al Governo di averci presentato questa legge deplorando solo il ritardo con cui ce l'ha presentata.

Poichè mi trovo a parlare nella discussione generale, farò due brevi osservazioni, per non riprendere la parola nella discussione degli articoli. Col primo articolo questo disegno di legge pone questa istituzione sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Io non mi permetto di fare alcuna proposta in contrario, ma pregherei solamente la coscienza illuminata dell'onorevole ministro, di vedere se non sia più opportuno, anche per i fini, per la prosperità, per il più facile svolgimento di questa istituzione, sottoporla alla dipendenza del Ministero degli affari esteri.

Vi rifletta l'onorevole ministro, vi rifletta la Camera. A me pare che per lo sviluppo, per il progresso dell'istituzione, assai più competente possa essere il Ministero degli esteri che non quello dell'istruzione. Con questo non intendo dir nulla che suoni sfiducia all'egregio nostro ministro dell'istruzione pubblica, poichè egli sa che i ministri passano e le leggi rimangono e le istituzioni sopravvivono. Io sono sicuro che egli spenderà tutta la sua opera sagace e prudente, perchè prontamente quest'opera venga riorganizzata.

Ma lo ripeto, io credo che le comunicazioni diplomatiche e consolari, che ha il Ministero degli esteri, lo pongano in grado di provvedere assai meglio di qualunque altro dei suoi colleghi, al perfetto funzionamento di questa istituzione.

Vi è poi nell'articolo 4 una disposizione molto grave, la quale va esaminata con attenzione.

Essa in genere proclama " che i beni appartenenti all'antico Collegio dei Cinesi, qualunque ne sia la provenienza, sino alla promulgazione della presente legge, ed ancorchè legati o donati alla istituzione col patto di riversibilità, o col vincolo di amministrazione fiduciaria, saranno a cura del Ministero dell'istruzione pubblica, gradatamente liquidati, ecc. „

Ora, o signori, io non vorrei, che, con così larga disposizione, la Camera potesse offendere davvero i diritti privati, i diritti patrimoniali, costituiti validamente al tempo in cui la istituzione nacque.

Avete udito poco fa dal mio egregio amico l'onorevole Plastino, da quel valoroso giurista che egli è, ben definire e dichiarare in qual tempo un diritto patrimoniale si possa costituire, e come, costituito validamente all'ombra della legge, questo diritto debba essere rispettato anche pel tempo avvenire.

Ora questa locuzione così generale " col patto di riversibilità „ mi pare sia grave per il rispetto che noi dobbiamo pel Codice dei Codici, il Codice civile, dove sono consacrati i diritti patrimoniali. Io vorrei che la questione fosse abbandonata ai magistrati.

Queste cose ho voluto dire alla Camera. Le sottometto con grande confidenza allo ingegno ed alla coscienza dell'onorevole ministro, affinchè possa portarvi ancora il suo scrupoloso esame, egli che come è tenero delle istituzioni migliori, deve esser certamente tenero e rispettoso dei diritti dei cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

Gallo. Onorevole signor presidente, io sono iscritto in favore.

Presidente. Non v'è nessuno contro.

Gallo. Rinunzio quindi a parlare.

Presidente. L'onorevole Bonghi è pure iscritto a parlare in favore?

Bonghi. Dico quattro parole sole... Questa legge, la quale io ho invocato più volte sino dal 1881, prova quanto sia difficile trovare, con la maggior prudenza e con la maggior mitezza, dei termini di componimento con gl'Istituti che aderiscono fermamente all'organizzazione della Chiesa. Dappoichè questi frati della congregazione di Matteo Ripa hanno davvero stancato la pazienza non del Governo italiano, ma di qualunque Governo.

L'hanno stancata non solo col non contentarsi di nessun temperamento che il Governo, dopo aver accettato che la loro Congregazione non fosse soggetta alla soppressione decretata per tutte quante le altre dalla legge del 1866, che il Governo, dico, aveva loro proposto, ma l'hanno stancato ancora di più, con una fraudolenta maniera di opporsi a codesti temperamenti, accettandoli mentre erano vivi i ministri che li proponevano, combattendoli quando erano morti i ministri che li avevano proposti. Definire una così lunga e così noiosa questione non si poteva altrimenti che con una legge, con una legge la quale rendesse possibile ciò per cui in fondo il Governo aveva nel 1866-67 esentato questo Istituto dalla sorte comune ad altri Istituti dello stesso genere, o quasi dello stesso genere.

È doloroso che questa legge sia venuta dopo lo sviluppo di azioni giudiziarie, le quali hanno potuto, sino ad un certo punto, far parere che in alcuni degli stadii di cotesti processi, il Governo non abbia abbastanza rispettato le decisioni dell'autorità giudiziaria.

Io credo che il Governo avrebbe fatto meglio a presentare a tempo la legge, prima che tutti questi processi si sviluppassero, e, poichè aveva aspettato che si sviluppassero, io credo che avrebbe fatto meglio a rispettare in tutto e per tutto, con maggiore precisione e puntualità, i pronunziati dell'autorità giudiziaria, e, dopo averli rispettati, presentare immediatamente la legge. Questo sarebbe stato meglio: ma, non perchè non si è fatto, diminuisce il valore della legge attuale, o forza il Governo a ritornare sopra alcuni dei passi suoi; nè, per il fatto che il Governo non abbia eseguito un ultimo giudizio, (come credo sia stato detto in questa Camera, mentre io era lontano) non merita il Governo lode.

E d'altra parte, oggi che la legge è presentata, anzi dacchè la legge è presentata, il Governo aveva ragionevole motivo di non più fare quello che non aveva fatto fino allora. E se il Governo non ha osservato, verso l'ente morale, la sentenza del tribunale, ciò non impedisce che tutti quanti i diritti che chicchessia avesse acquistato, durante la pendenza dell'esecuzione della sentenza, non siano validi tutt'ora.

Bisogna distinguere il diritto dell'ente morale verso il Governo, e l'obbligo del Governo verso l'ente morale; il diritto e l'obbligo del Governo verso i terzi, che, durante il periodo, in cui l'ente morale avrebbe potuto riavere, secondo la sentenza, i suoi beni e non li ha riavuti, avessero potuto contrattare con l'ente morale.

Noi siamo dunque perfettamente nella condizione, in cui i tribunali, pur dando ragione alla Congregazione, perchè era stata ferita da decreti e non da legge, chiedevano al Governo e al Parlamento una legge.

Questa è dunque la legge, con la quale noi rispondiamo a così lunga, a così tenace, a così sleale, a così improvvida, a così sciocca ostinazione; dappoichè non era possibile d'arrivare a tal punto di cecità, da parte di codesti sacerdoti, da non intendere che, quando la questione fosse stata portata avanti al Parlamento, invece di una bastonata, avrebbero avuto addirittura una fucilata. (*Si ride*) Ebbene, o signori, quando, a questo mondo, non si ha lealtà nella condotta delle cose proprie, non si ha intelligenza, nè anche se qualche cosa nasce che non dovrebbe nascere si ha troppo il diritto di dolersene.

Peggio per colui che l'ha fatta nascere!

Licenziati, così, i frati, (*Ilarità*) non ci resta davanti che la legge che noi dobbiamo discutere.

Ebbene, alla legge, così com'è presentata, accettandone pure il concetto, in tutto e per tutto, ho parecchie osservazioni da fare. Ma giova queste osservazioni farle nella discussione generale? Io credo di no. Io credo che queste osservazioni si perderebbero nel discorso mio e nel discorso di coloro che mi volessero rispondere, perciò io riservo alla discussione degli articoli codeste osservazioni che feriscono gli articoli.

Al concetto stesso di convertire l'ente morale che oggi si chiama Collegio dei Cinesi, in un Instituto asiatico di lingue vive, praticamente insegnate, io mi conformo in tutto e per tutto: non vi resta altro mezzo di spendere utilmente e meno difformemente dal pensiero di Matteo Ripa le somme che egli lasciò, e le somme che la-

sciarono quelli che si conformarono al suo pensiero.

Si tratta soltanto oggi di aver questo concetto comune; di non parer più violenti del necessario; di costituire l'Istituto in maniera, che possa da questo venire un miglioramento di quella sorta di studi, non solo, in Italia dove certo tali studi mancano quasi del tutto, ma possa venire all'Italia l'onore di diventare il centro di questi studii anche per parte di coloro che, vivendo in altro paese, desiderano di profittarne.

Si tratta, o signori, nei limiti della rendita dell'Istituto, (giacchè, per ora, io, nè per l'Istituto Asiatico di Napoli, nè per qualsiasi altro, consiglierei un aumento di spesa nel bilancio) di creare pel collegio dei Cinesi una condizione per cui la sua utilità si renda la più grande, la più larga.

Una volta, o signori, i giovani dall'Oriente andavano ad ammaestrarsi a Parigi, oggi vanno più di frequente a Berlino. Non è lecito a me italiano di sperare che noi possiamo in Napoli creare un Istituto così fatto, che da quelle regioni d'Asia e d'Africa vengano i giovani ad ammaestrarsi nel nostro paese, che sorga un Istituto presso di noi talmente provvido che essi vengano ad ammaestrarsi presso di noi, anzichè andare oltr'alpi ed oltre mare?

Ho voluto solo esporre, per ora, queste idee generali. Mi riservo poi di fare delle proposte di mano in mano che verranno in discussione gli articoli.

Presidente. Mi pare che si potrebbe chiudere la discussione generale.

Florenzano, *relatore.* Occorre che la Commissione s'intenda coll'onorevole ministro.

Presidente. Va bene. Ma si può chiudere la discussione generale.

Florenzano, *relatore.* Sì, se la Camera lo crede. Io sono agli ordini della Camera.

Presidente. L'onorevole ministro desidera di parlare?

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Anch'io intendeva dire che si può chiudere la discussione generale.

Presidente. L'onorevole Franchetti ha presentato delle osservazioni sugli articoli, e su queste ci ritorneremo sopra quando saremo a discutere gli articoli.

Florenzano, *relatore.* Io non vorrei disturbare questa cordiale unanimità di approvazioni alla legge, o almeno al concetto che la ispira. Sono agli ordini della Camera per discutere i vari emendamenti. Ma è molto giusto che la Commissione si intenda col ministro prima di esprimere il suo parere sugli emendamenti stessi.

Presidente. Ma ciò è inteso, onorevole Florenzano!

Onorevole ministro, intende parlare ora?

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io ringrazio gli oratori che hanno parlato, e prego la Camera a chiudere la discussione generale; ben inteso che la Commissione ed io esamineremo tutti gli emendamenti che furono presentati, i quali mi pare che abbiano in gran parte il merito di venire nel concetto che ispirò le proposte della Commissione e del Governo.

Ringrazio in modo particolare l'onorevole Bonghi per il concetto che ha ispirato il suo emendamento, che è quello stesso che io ebbi l'onore di esporre a questa Camera la prima volta che parlai di questo disegno di legge: alla congregazione antica occorre sostituire in Napoli un grande istituto coloniale. (*Bene!*)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare nella discussione generale di questo disegno di legge, la dichiaro chiusa.

Domani si procederà alla discussione degli articoli.

Domani alle 11 sono convocati tutti gli Uffici.

La seduta termina alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gl'insegnanti nelle scuole elementari.

2. Interpellanza dei deputati Calvi, D'Adda ed Arnaboldi al ministro delle finanze.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

Discussione dei disegni di legge:

4. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

5. Sulla emigrazione. (85)

6. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

7. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

8. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

9. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

10. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

11. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

12. Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

13. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

14. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

15. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

16. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

17. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

18. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

19. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito. (166)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).